

EBA/GL/2021/12

11 novembre 2021

Orientamenti

relativi a una metodologia di valutazione comune per il rilascio di autorizzazioni come enti creditizi a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 (¹). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 cui si applicano gli orientamenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 08.04.2022 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa, sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2021/12» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

(¹) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti precisano una metodologia di valutazione comune (*common assessment methodology*, CAM) per il rilascio di autorizzazioni a norma della direttiva 2013/36/UE (CRD), conformemente al mandato conferito all'ABE dall'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva modificata dalla direttiva (UE) 2019/878.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano a tutti i casi in cui, ai sensi della direttiva 2013/36/UE e successive modifiche, le autorità competenti devono valutare la concessione di un'autorizzazione come ente creditizio, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) ⁽²⁾.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2), sottopunto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

8. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati e definiti nel CRR, nella CRD, nel regolamento (UE) 2019/2033 ⁽³⁾ relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento nonché nella direttiva (UE) 2019/2034 ⁽⁴⁾ relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento hanno il medesimo significato negli orientamenti.

9. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Autorità di vigilanza in materia di AML/CFT (antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo)	L'autorità competente quale definita all'articolo 4, punto 2), sottopunto iii), del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAM	Metodologia di valutazione comune (<i>common assessment methodology</i>)

⁽²⁾ Modificato dal regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE.

3. Attuazione

Data di applicazione

10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 08.04.2022.

4. Principi generali

4.1 Metodologia di valutazione comune (*common assessment methodology*)

11. Ai fini della concessione di un'autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, CRR, le autorità competenti dovrebbero assicurare di applicare la CAM stabilita nei presenti orientamenti.
12. La CAM stabilisce i criteri e i metodi in base ai quali le autorità competenti dovrebbero valutare i requisiti comuni per la concessione dell'autorizzazione come ente creditizio di cui agli articoli da 10 a 14 della direttiva 2013/36/UE.
13. Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti al rischio comprendono anche il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo (ML/TF). Le autorità competenti dovrebbero pertanto valutare in modo esaustivo gli aspetti relativi all'AML/CFT ai fini della concessione dell'autorizzazione. A tale proposito, le autorità competenti dovrebbero cooperare con la pertinente autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e con altri organismi pubblici pertinenti, ove appropriato, in conformità dell'articolo 117, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE⁽⁵⁾.
14. Onde garantire che la valutazione per la concessione dell'autorizzazione sia basata su informazioni affidabili, le autorità competenti dovrebbero riesaminare le informazioni e i documenti presentati a corredo della domanda di autorizzazione conformemente alla *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, alla luce dei requisiti di veridicità, chiarezza, accuratezza, aggiornamento e completezza e al fine di assicurare una gestione sana e prudente dell'ente. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, le autorità competenti possono altresì imporre al richiedente di fornire informazioni supplementari o spiegazioni aggiuntive.
15. La CAM è neutrale in termini di tecnologia e favorevole all'innovazione, di conseguenza si applica agli enti creditizi richiedenti che attuano tutti i modelli di business, tanto tradizionali quanto innovativi, e/o tutti i meccanismi di attuazione e, allo stesso tempo, non impone l'obbligo di utilizzare tecnologie specifiche o di adottare determinate strutture. Pertanto, non ostacola la nascita e l'espansione di nuove tecnologie e di modelli di business innovativi. Di conseguenza, le autorità competenti non dovrebbero privilegiare o impedire l'adozione di una tecnologia specifica, né dovrebbero prediligere o pregiudicare uno specifico modello di business o servizio nel contesto della valutazione della domanda. Ciò non pregiudica la

⁽⁵⁾ In particolare gli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il documento di consultazione, EBA/CP/2021/21 del 27 maggio 2021, è disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-cooperation-and-information-exchange-area-anti-money-laundering-and>.

necessità di garantire che il modello di business o il meccanismo di attuazione non ostacolino la vigilanza efficace da parte delle autorità competenti.

16. Al fine di assicurare parità di condizioni in tutta l'Unione europea (UE), la valutazione condotta dalle autorità competenti dovrebbe essere puramente tecnica, rispecchiare la regolamentazione prudenziale ed essere conforme all'articolo 11 della direttiva 2013/36/UE.

4.1.1 Proporzionalità

17. Le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione per la concessione dell'autorizzazione conformemente al principio di proporzionalità specificato nei presenti orientamenti, al fine di assicurare che la valutazione sia coerente con il profilo di rischio individuale e il modello di business dell'ente creditizio richiedente, affinché gli obiettivi dei requisiti normativi siano effettivamente conseguiti.
18. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero tener conto dei criteri che seguono:
 - a) le dimensioni previste del bilancio dell'ente creditizio richiedente e delle sue filiazioni nell'ambito del perimetro di consolidamento prudenziale, a seconda dei casi;
 - b) la presenza geografica prevista dell'ente creditizio richiedente e il volume delle sue attività in ciascun paese;
 - c) la forma giuridica dell'ente creditizio richiedente, incluso l'eventuale appartenenza a un gruppo;
 - d) se l'ente è quotato;
 - e) la tipologia di attività e di servizi previsti svolti dall'ente creditizio richiedente (ad esempio cfr. l'allegato 1 della direttiva 2013/36/UE e l'allegato 1 della direttiva 2014/65/UE);
 - f) il modello di business (compreso il suo carattere innovativo, la sua unicità o complessità) e la strategia, nonché il livello di rischio atteso derivante dall'attuazione e dall'implementazione; la natura e la complessità delle attività commerciali interessate;
 - g) la struttura organizzativa dell'ente creditizio;
 - h) la strategia prevista in materia di rischio, la propensione al rischio e il profilo di rischio dell'ente creditizio richiedente;
 - i) la proprietà e la struttura finanziaria dell'ente creditizio richiedente;
 - j) la tipologia di clienti (ad esempio, clientela al dettaglio, società, istituzioni, piccole imprese, enti pubblici) e la complessità dei prodotti o dei contratti previsti;
 - k) le funzioni esternalizzate e i canali di distribuzione previsti;

- l) i sistemi informatici esistenti e/o previsti, inclusi i meccanismi di continuità e le funzioni esternalizzate in questo settore;
 - m) se l'ente creditizio richiedente appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata da parte dell'autorità competente;
 - n) se l'ente creditizio richiedente presenta una domanda per sole attività specifiche o se un ente creditizio esistente chiede un'estensione dell'autorizzazione ogniqualvolta l'autorizzazione sia stata concessa esclusivamente per l'esercizio di attività specifiche;
 - o) la coerenza con il tipo e la portata delle informazioni richieste ai sensi della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*.
19. Nel caso di cui al punto 18, lettera m), e in linea con l'articolo 10, paragrafo 1, della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, l'intensità della valutazione dovrebbe tenere conto della conoscenza diretta dell'autorità competente, sulla base delle informazioni a sua disposizione, del modello di business, del profilo di rischio e delle condizioni prudenziali, finanziarie, commerciali e operative attuali dell'ente creditizio o del gruppo richiedente.
20. Nel caso del paragrafo 18, lettera n), a condizione che l'estensione richiesta non modifichi sostanzialmente la natura e il profilo di rischio dell'ente creditizio, la valutazione delle autorità competenti dovrebbe avere una portata limitata e concentrarsi sull'impatto delle nuove attività aggiuntive sul modello di business complessivo e sulla capacità di rispettare i requisiti prudenziali, in particolare in materia di sana e prudente gestione dell'ente creditizio (compresi, in particolare, la redditività delle nuove linee di attività e la sostenibilità complessiva del piano aziendale, l'idoneità dei membri dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione o di supervisione strategica, il quadro di controllo interno e i sistemi informatici). Dovrebbe inoltre tenere conto della conoscenza diretta da parte dell'autorità competente del modello di business dell'ente creditizio richiedente, del suo profilo di rischio e delle sue attuali condizioni prudenziali, finanziarie, commerciali e operative.
21. L'applicazione del principio di proporzionalità da parte delle autorità competenti non può costituire in alcun caso un esonero per l'ente creditizio richiedente dall'adempimento di eventuali requisiti obbligatori per la concessione dell'autorizzazione.

4.2 Coerenza e continuità tra l'autorizzazione e la valutazione di vigilanza in condizioni di normale operatività

22. Conformemente alla CAM, le autorità competenti dovrebbero valutare la domanda di autorizzazione come ente creditizio coerentemente con i requisiti prudenziali e le metodologie di valutazione prudenziale applicate in condizioni di normale operatività. Dovrebbero evitare pratiche di valutazione che promuovano approcci contraddittori tra le diverse fasi del ciclo di vita dell'ente creditizio.

23. A tal fine, per evitare duplicazioni e incoerenze nella regolamentazione, i presenti orientamenti dovrebbero essere letti alla luce delle disposizioni degli atti legislativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento istitutivo dell'ABE, nonché dei relativi atti delegati e di esecuzione, delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni, adottati a norma di tali atti legislativi, che sono pertinenti per la CAM, e si dovrebbe fare riferimento agli stessi ove adeguato e opportuno.
24. La valutazione delle autorità competenti dovrebbe mirare a garantire la sana e prudente gestione dell'ente creditizio a partire dal primo giorno di accesso al mercato.
25. Al fine di assicurare il conseguimento di tale obiettivo, le autorità competenti dovrebbero concedere l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato il rispetto di tutti i requisiti per l'autorizzazione. Ciò nonostante, le autorità competenti dovrebbero tenere conto degli adeguamenti tecnici e operativi cui l'ente creditizio potrebbe essere soggetto durante la sua fase di avvio. Onde assicurare che tali circostanze siano adeguatamente prese in considerazione, le autorità competenti possono applicare condizioni sospensive e/o obblighi successivi o restrizioni oppure chiarire le proprie aspettative riguardo a settori di interesse specifici per la vigilanza conformemente ai punti da 26 a 29 che seguono.
26. Le autorità competenti, a propria discrezione, possono imporre all'ente creditizio richiedente condizioni sospensive e/o obblighi successivi al momento della concessione dell'autorizzazione. L'imposizione di tali condizioni sospensive e/o obblighi successivi dovrebbe essere subordinata alla valutazione positiva da parte delle autorità competenti secondo la quale tutti i requisiti per la concessione dell'autorizzazione sono soddisfatti nella sostanza e le autorità sono favorevoli a tale rilascio. Affinché siano garantite chiarezza e certezza del diritto, le autorità competenti dovrebbero descrivere tali condizioni sospensive e/o obblighi successivi in modo chiaro e corretto qualora li applichino.
27. Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono applicare condizioni sospensive relative ad aspetti formali e non sostanziali dei requisiti per l'autorizzazione, che in pratica possono essere soddisfatti dall'ente creditizio richiedente previa valutazione positiva da parte dell'autorità competente del rispetto nella sostanza di tutti i requisiti per l'autorizzazione. A titolo illustrativo, tra gli aspetti formali o non sostanziali dei requisiti per l'autorizzazione possono figurare, a seconda delle circostanze, la presentazione di un documento formalmente adottato dal richiedente o la conclusione formale di una procedura interna oppure di prove pratiche di funzionamento dei sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
28. Conformemente ai requisiti e ai limiti di cui ai punti 26 e 27, l'autorizzazione delle autorità competenti può essere subordinata a condizioni sospensive in relazione a questioni in merito alle quali il richiedente o l'entità è tenuto/a a intraprendere un'azione o ad astenersi prima che l'autorizzazione acquisisca efficacia. Le autorità competenti dovrebbero fissare un termine per la realizzazione e indicare chiaramente che l'autorizzazione entrerà in vigore soltanto una volta soddisfatta la condizione di cui trattasi. Fintantoché la condizione non è soddisfatta,

l'ente creditizio richiedente non può svolgere attività bancarie né utilizzare le denominazioni «banca», «cassa di risparmio» o altre denominazioni bancarie.

29. Coerentemente con il punto 26, le autorità competenti possono imporre obblighi successivi all'ente creditizio richiedente affinché tratti le questioni che emergono dopo la concessione dell'autorizzazione. Tali obblighi successivi possono essere imposti dalle autorità competenti soltanto se, nonostante il rispetto nella sostanza da parte dell'ente creditizio richiedente di tutti i requisiti per l'autorizzazione, il rispetto di uno o più di essi su base continuativa deve essere nello specifico monitorato e imposto. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero chiarire che, sebbene il mancato rispetto di un obbligo non renda di per sé inefficace la concessione iniziale dell'autorizzazione, la loro inosservanza dovrebbe essere affrontata mediante strumenti di vigilanza o comportare l'applicazione di misure di esecuzione e/o sanzioni. A titolo di esempio, possono essere imposti obblighi in relazione a questioni considerate misure di attuazione dell'autorizzazione, quali obblighi di segnalazione o la garanzia del fatto che i membri dell'organo di gestione dimostrino adeguate conoscenze specifiche (ad esempio, intraprendendo attività di formazione).
30. Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per l'autorizzazione da parte dell'ente creditizio richiedente e subordinatamente alla valutazione positiva ai fini della concessione dell'autorizzazione, le autorità competenti, a propria discrezione, al momento della concessione dell'autorizzazione, possono imporre restrizioni alla portata di alcune o di tutte le attività che l'ente creditizio sarà autorizzato a svolgere. Le autorità competenti possono imporre restrizioni in merito ad alcune o tutte le attività bancarie dell'ente creditizio richiedente nello stesso documento di autorizzazione oppure separatamente. un esercizio restrittivo di parte o della totalità delle attività bancarie dell'ente creditizio richiedente può essere addotta dall'ente creditizio richiedente nella domanda oppure può costituire il risultato della valutazione globale effettuata dall'autorità competente.
31. Al fine di assicurare chiarezza e certezza del diritto, le autorità competenti dovrebbero definire chiaramente tali restrizioni. A titolo di esempio, le autorità competenti possono applicare restrizioni all'autorizzazione che impongono l'obbligo di raccogliere depositi soltanto fino a un importo specifico per ciascun depositante oppure l'obbligo di emettere soltanto tipi specifici di titoli o di emettere titoli solamente a favore di determinati tipi di investitori. La revoca delle restrizioni applicate dovrebbe essere soggetta a una valutazione proporzionata da parte dell'autorità competente conformemente al punto 18.
32. Fatto salvo il rispetto di tutti i requisiti per la concessione dell'autorizzazione, le autorità competenti, al momento della concessione dell'autorizzazione, possono richiamare l'attenzione dell'ente creditizio richiedente su specifici ambiti di interesse per la vigilanza e illustrare le loro aspettative nello stesso documento di autorizzazione o separatamente. Le autorità competenti dovrebbero fornire motivazioni e illustrare attentamente la questione e gli obiettivi perseguiti. Le aspettative dell'autorità competente, pur non essendo giuridicamente vincolanti, dovrebbero servire da orientamento per l'ente creditizio in condizioni di normale operatività.

33. Qualora l'ente creditizio richiedente appartenga a un gruppo bancario e lo stesso o la sua impresa madre, in base alla sua situazione consolidata, sia tenuto/a a rispettare i requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del CRR, le autorità competenti dovrebbero riesaminare l'analisi presentata dal richiedente a norma dell'articolo 4, lettera f), della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, al fine di valutarne la completezza e l'eshaustività. Qualora funga anche da autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorità competente dovrebbe esaminare altresì eventuali effetti sui requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato.
34. Le autorità competenti dovrebbero individuare eventuali ostacoli, tenendo conto in particolare dell'esistenza di stretti legami ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, CRD, che potrebbero impedire l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza anche, se applicabile, su base consolidata, e considerare eventuali informazioni, circostanze o situazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 12 della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*.

4.3 Situazioni nelle quali è richiesta un'autorizzazione

35. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che, in caso di fusione di due o più enti creditizi che comporti la costituzione di un'entità nuova per l'avvio delle attività bancarie risultanti dalla fusione, tale entità di nuova costituzione dovrebbe essere soggetta alla concessione preventiva di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente. Analogamente, negli Stati membri nei quali l'autorizzazione è concessa per singola attività, le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'estensione delle attività, a seguito di una fusione per incorporazione di un altro ente creditizio o di un acquisto di attività da un ente creditizio terzo, sia subordinata a un'estensione preventiva dell'autorizzazione se tali nuove attività non sono già contemplate dall'autorizzazione concessa all'ente creditizio.
36. L'esecuzione di operazioni di ristrutturazione di gruppo o il trasferimento di attività come ente creditizio da un'entità a un'altra può richiedere la separazione e l'affidamento a un'entità temporanea di nuova costituzione, prima che tali attività siano fuse nell'ente creditizio che effettua l'acquisizione ⁽⁶⁾.
37. Se le autorità competenti valutano che, in virtù delle attività temporaneamente trasferite, tale entità soddisfa la definizione di ente creditizio, detta entità dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione preventiva.
38. Fatto salvo il punto che precede, le autorità competenti non dovrebbero subordinare il trasferimento delle attività dell'ente creditizio verso un'entità temporanea alla concessione di un'autorizzazione preventiva se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

⁽⁶⁾ Ad esempio, la vendita di un ente creditizio che fa parte di un gruppo, mentre talune attività che richiedono l'autorizzazione come ente creditizio dell'entità ceduta devono rimanere all'interno del gruppo cedente. Le attività che dovrebbero essere conservate, ad esempio, possono essere separate assegnandole a una nuova entità giuridica temporanea e successivamente fuse con un'altra entità del gruppo autorizzata come ente creditizio.

- a) la costituzione dell'entità temporanea soddisfa i requisiti formali per l'esecuzione dell'operazione e la durata prevista dell'ente creditizio temporaneo corrisponde a un «secondo legale», ossia a un breve periodo di tempo non definito durante il quale l'entità temporanea detiene le attività dell'ente creditizio al fine di completare formalmente una serie di operazioni giuridiche necessarie per fondere l'entità temporanea con l'acquirente; e
 - b) le entità oggetto della fusione hanno adottato misure adeguate e sufficienti per far fronte ai rischi di esecuzione dell'operazione, anche per lo scenario in cui il trasferimento non può essere completato entro il «secondo legale». Tali misure (ad esempio un ritrasferimento delle attività) dovrebbero mirare a garantire che all'entità temporanea sia impedito di operare sul mercato svolgendo attività che richiedono l'autorizzazione come ente creditizio.
39. Le autorità competenti dovrebbero chiarire che l'autorizzazione a esercitare l'attività di un ente creditizio concessa a una determinata entità dovrebbe essere utilizzata solo da tale entità e non dovrebbe essere trasferita a un altro soggetto.
40. Considerando che l'autorizzazione è concessa dalle autorità competenti a norma del diritto nazionale applicabile, qualora un ente creditizio intenda trasferire la propria sede in un altro Stato membro, le autorità competenti dovrebbero subordinare tale trasferimento alla previa concessione dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui sarà ubicata la nuova sede legale dell'ente creditizio.
41. Conformemente al diritto societario nazionale applicabile, un ente creditizio esistente può modificare la propria forma giuridica. Se la modifica della forma giuridica non comporta modifiche sostanziali in termini di vigilanza, le autorità competenti non dovrebbero subordinare la modifica al rilascio di un'autorizzazione nuova o modificata.

5. Autorizzazione come ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera a), CRR e relativo ambito di applicazione

5.1 Attività per le quali è richiesta la domanda di autorizzazione

42. Ai sensi della direttiva 2013/36/UE, la tutela del risparmio e della stabilità finanziaria richiede che l'esercizio dell'attività di ente creditizio sia subordinato all'autorizzazione preventiva dell'autorità competente, che può essere concessa soltanto in seguito alla valutazione positiva della domanda presentata dall'ente creditizio richiedente.
43. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il richiedente soddisfa tutti gli elementi della definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera a), CRR: «un'impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti in conto proprio». In particolare, tali autorità dovrebbero valutare se tanto l'attività di «raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico» quanto quella di «concedere crediti in conto proprio» saranno esercitate dall'ente creditizio richiedente.
44. Ciò non pregiudica la possibilità per un ente creditizio di svolgere le attività di cui all'allegato I della CRD e in conformità del diritto nazionale. La valutazione del piano aziendale da parte delle autorità competenti dovrebbe pertanto riguardare tutte le attività previste dall'ente creditizio richiedente nel programma di attività, comprese quelle che vanno oltre la raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto, a prescindere dal fatto che siano elencate nell'allegato I della CRD, o altre attività ai sensi del diritto nazionale. Le autorità competenti dovrebbero esaminare la coerenza e la corrispondenza tra le attività previste e l'organizzazione interna del richiedente, nonché l'assenza di elementi che potrebbero impedire l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza. In tal senso, le autorità competenti dovrebbero chiarire che, una volta autorizzato, l'ente creditizio richiedente sarà sottoposto a un esame completo di tutte le attività da esso svolte esclusivamente al fine di determinare l'impatto di tutte queste attività sulla regolamentazione e sulla vigilanza prudenziali dell'ente creditizio nel suo complesso.
45. Qualora le autorità competenti valutino che il modello di business dell'ente creditizio richiedente non soddisfa tutti gli elementi della definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera a), CRR, dette autorità rifiutano di concedere l'autorizzazione.
46. In assenza di una nozione comune a livello dell'UE degli elementi che costituiscono la definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera a), CRR, i presenti orientamenti indicano alle autorità competenti gli aspetti essenziali di tali elementi nonché i

settori che richiedono un'attenzione particolare da parte delle autorità competenti nella valutazione della domanda.

47. Nel valutare se l'espressione «che svolge [una delle attività seguenti]» è soddisfatta, le autorità competenti dovrebbero valutare che la combinazione delle attività di «raccolgere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico» e di «concedere crediti per proprio conto» saranno svolte su base regolare e sistematica.
48. In base al principio generale di tutela del risparmio, nel valutare se l'espressione «“raccolgere” depositi o altri fondi rimborsabili» sia soddisfatta, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi, tra l'altro, che il modello di business dell'ente creditizio richiedente (e quindi la sua struttura finanziaria) contempli la ricezione e/o la detenzione di tali depositi e altri fondi rimborsabili fino al rimborso integrale. Il rimborso integrale fa riferimento all'importo del capitale unitamente agli eventuali interessi maturati.
49. Nel valutare se l'espressione «depositi» sia soddisfatta, le autorità competenti dovrebbero concentrare la loro attenzione quanto meno sulla necessità di assicurare che:
 - a) si tratti di una somma in moneta legale in qualsiasi forma (ad esempio monete, banconote, moneta scritturale ecc.);
 - b) siano rimborsabili su richiesta o alla scadenza di un termine concordato contrattualmente, con o senza interessi o premi;
 - c) siano ricevuti da terzi (persone giuridiche o fisiche);
 - d) siano ricevuti nel corso dell'esercizio dell'attività in forma commerciale.
50. Le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare che i depositi possono assumere varie forme, essere trasferibili, o altri depositi, compresi i depositi di risparmio, i depositi a termine fisso o i certificati di deposito non negoziabili.
51. Le autorità competenti dovrebbero inoltre assicurare, tra l'altro, che le esclusioni dalla nozione di deposito ammissibile e all'obbligo di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi («direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi») non incidano sulla nozione di «depositi» ai fini della concessione dell'autorizzazione come ente creditizio.
52. Nel valutare se l'espressione specifica «altri fondi rimborsabili» sia soddisfatta, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento a «strumenti finanziari che possiedono la caratteristica intrinseca della rimborsabilità» e a «quelli che, pur non possedendo tale caratteristica, sono oggetto di pattuizione contrattuale implicante il rimborso dei fondi versati» ⁽⁷⁾. Esse dovrebbero inoltre tener conto del fatto che tale nozione dovrebbe includere

⁽⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 febbraio 1999, *Romanelli*, C-366/97, ECLI:EU:C:1999:71.

le obbligazioni e altri titoli analoghi, quali i certificati negoziabili (non nominativi) di deposito, a condizione che siano emessi continuamente dall'ente creditizio ⁽⁸⁾.

53. Nel valutare se i depositi o altri fondi rimborsabili siano raccolti «dal pubblico», le autorità competenti dovrebbero concentrarsi in particolare sul fatto che i «depositi o altri fondi rimborsabili» siano raccolti come attività da persone giuridiche o fisiche diverse dall'ente creditizio.
54. Nel valutare se l'espressione «concedere crediti» sia soddisfatta, le autorità competenti dovrebbero concentrarsi in particolare sulla possibilità che l'ente creditizio richiedente concluda accordi per l'erogazione di una somma di denaro per una finalità specifica o indeterminata, per un periodo di tempo da concordare e da rimborsare secondo condizioni convenute, solitamente prevedendo una remunerazione. Per quanto riguarda nello specifico l'espressione «in conto proprio», le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente creditizio richiedente prevede di essere il creditore del finanziamento concesso.
55. Nell'ambito della valutazione per la concessione dell'autorizzazione come ente creditizio, le autorità competenti dovrebbero considerare altresì se la concessione di un'autorizzazione come ente creditizio sia necessaria in ragione della situazione sottostante e delle circostanze attuali dell'ente creditizio richiedente. Dovrebbero valutare l'adeguatezza e la necessità dell'autorizzazione come ente creditizio, tenendo conto delle attività che l'ente creditizio richiedente intende svolgere.
56. Qualora, sulla base delle informazioni presentate con la domanda, non sia del tutto chiaro che l'esercizio dell'attività come ente creditizio costituisca l'effettiva intenzione dell'ente creditizio richiedente, le autorità competenti dovrebbero sottoporre l'esame della domanda a ulteriori approfondimenti. Ciò vale in particolare quando individuano una conformità limitata o formale rispetto alle singole componenti della definizione di ente creditizio.

In tali circostanze, le autorità competenti dovrebbero esaminare le possibili motivazioni aziendali aggiuntive dell'ente creditizio richiedente a sostegno della presentazione della domanda, quali i benefici derivanti dallo status di ente creditizio in termini di reputazione, accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento nonché di finanziamenti più economici. Le autorità competenti, tra l'altro, dovrebbero porre particolare enfasi sul livello di rischio delle attività previste e sulla sostenibilità del modello di business, tenendo in conto altresì i potenziali effetti negativi sui sistemi di garanzia dei depositi nonché l'importo e la qualità delle garanzie reali detenute presso le banche centrali.

⁽⁸⁾ Il considerando 14 della CRD recita: «[è] quindi opportuno che l'ambito d'applicazione delle misure sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico, sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili [...]» (corsivo aggiunto).

5.2 Ambito di applicazione dell'autorizzazione

57. In assenza di un uniforme ambito di applicazione dell'autorizzazione stabilito dal diritto dell'Unione, a livello nazionale possono essere in vigore regimi diversi. Di conseguenza, laddove siano in vigore regimi di «autorizzazione universale», l'autorizzazione contempla tutte le attività elencate nell'allegato I della CRD e previste conformemente al diritto nazionale.
58. Per converso, in assenza di tale «autorizzazione universale», l'autorizzazione sarà rilasciata per singola attività e riguarderà soltanto le attività specifiche per le quali l'autorizzazione è concessa. In quest'ultimo caso, le autorità competenti dovrebbero aggiornare la loro valutazione dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione precedentemente concessa ogniqualvolta l'ente creditizio chieda di estendere la propria attività ad attività non contemplate dall'autorizzazione concessa. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata coerentemente con gli orientamenti di cui al punto 20.
59. Tuttavia, in entrambi i casi contemplati dai punti 57 e 58, l'ambito di valutazione delle autorità competenti dovrebbe contemplare tutte le attività previste nel programma di attività.

6. CAM per l'autorizzazione come ente creditizio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), CRR

60. Conformemente all'articolo 8 *bis* della CRD, le imprese che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), sottopunti da i) a iii), CRR devono presentare domanda di autorizzazione come ente creditizio.

61. A tal fine, le imprese interessate devono presentare una domanda all'autorità competente conformemente agli obblighi di segnalazione di cui alla *norma tecnica di regolamentazione 2020/11 [informazioni per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettera a), CRD (⁹)]* dell'ABE.

62. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare tali informazioni alla luce dei requisiti di veridicità, chiarezza, accuratezza e completezza nonché al fine di assicurare una sana e prudente gestione dell'ente creditizio. Sulla base della valutazione, possono altresì richiedere informazioni supplementari o chiarimenti a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, delle norme tecniche di regolamentazione 2020/11 dell'ABE (*informazioni per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettera a), CRD*).

63. Al fine di esaminare e valutare la domanda, le autorità competenti dovrebbero applicare tutte le sezioni dei presenti orientamenti nella misura pertinente, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del richiedente. Ciò non pregiudica la definizione di cui alla presente sezione di criteri di valutazione aggiuntivi che tengano conto delle specificità del richiedente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), CRR.

64. Al fine di semplificare la valutazione a norma dell'articolo 8 *bis*, paragrafo 5, CRD, le autorità competenti dovrebbero cooperare con l'autorità competente di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE (MiFID2). In particolare, ai fini della propria valutazione del rispetto da parte del richiedente delle condizioni di autorizzazione come ente creditizio, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della valutazione fornita dall'autorità competente di cui all'articolo 67 MiFID2, concernente la conformità costante del richiedente rispetto alle condizioni di autorizzazione ai sensi della MiFID.

(⁹) ABE, RTS/2020/11, del 16 dicembre 2020, progetto di norme tecniche di regolamentazione relative all'attuazione di un nuovo regime prudenziale per le imprese di investimento in materia di: - informazioni per l'autorizzazione di enti creditizi a norma dell'articolo 8 *bis*, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE [...]. <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms/regulatory-technical-standards-prudential-requirements-investment-firms>.

65. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'ente creditizio richiedente rispetti i requisiti prudenziali applicabili a decorrere dal primo giorno di accesso al mercato in qualità di ente creditizio autorizzato. Le autorità competenti dovrebbero pertanto calibrare adeguatamente l'intensità della loro valutazione in relazione ai richiedenti che, prima della domanda, erano soggetti a requisiti prudenziali diversi da quelli applicabili agli enti creditizi.
66. Ai fini della valutazione del piano aziendale, le autorità competenti dovrebbero applicare la metodologia di cui alla sezione 7 nella misura applicabile. Inoltre, dovrebbero tenere conto delle specificità del modello di business dell'ente creditizio richiedente, considerando in particolare le caratteristiche del modello delle entrate che generano reddito, la struttura di finanziamento e i rischi specifici a cui tale modello di business è o potrebbe essere esposto.

7. Analisi del piano aziendale

7.1 Criteri generali

67. La valutazione del piano aziendale da parte delle autorità competenti dovrebbe basarsi sui documenti e sulle relative informazioni presentati dall'ente creditizio richiedente, in particolare a norma dell'articolo 4, lettere da a) a h), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, concentrarsi sul modello di business, sulla strategia e sul profilo di rischio dell'ente creditizio richiedente, nonché mirare a formulare un parere sulla redditività e sulla sostenibilità del suo modello di business e sulla sua capacità di rispettare i requisiti prudenziali nell'orizzonte di programmazione.
68. Coerentemente con il punto 13, le autorità competenti dovrebbero valutare l'esposizione ai rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo derivanti dal piano aziendale dell'ente creditizio richiedente. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare in particolare se i settori, le attività, i prodotti, i clienti destinatari, la geografia e i canali di distribuzione presentino un livello più elevato di rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.
69. Coerentemente con i principi di cui ai punti 15 e 16, le autorità competenti dovrebbero astenersi dall'indicare preferenze per modelli di business specifici ed essere neutrali per rispetto alle esigenze di business della propria giurisdizione.
70. Le autorità competenti dovrebbero calibrare l'intensità della loro valutazione alla luce dei criteri di proporzionalità di cui al punto 18.
71. Come criterio generale, le autorità competenti dovrebbero effettuare la valutazione qualitativa e quantitativa del piano aziendale sulla base del loro giudizio professionale. Al fine di assicurare parità di trattamento e coerenza interna, tale giudizio professionale dovrebbe basarsi sui criteri e sulla metodologia stabiliti nei presenti orientamenti, in particolare nella presente sezione 7.
72. Fatto salvo il punto 71, al fine di supportare la valutazione del piano aziendale e nella misura in cui ciò sia appropriato e fattibile, le autorità competenti possono effettuare altresì un raffronto con entità comparabili conformemente ai criteri di cui al punto 99.
73. Onde assicurare continuità di vigilanza tra la fase di autorizzazione e quella di vigilanza su base continuativa dell'ente creditizio richiedente, l'analisi e l'esito della valutazione del piano aziendale effettuata ai fini dell'autorizzazione dovrebbero essere condivisi all'interno dell'autorità competente, anche al fine di monitorare eventuali misure di attenuazione, sotto forma di condizioni sospensive, obblighi successivi o restrizioni di cui alla sezione 4.2, punti da 25 a 32, che l'autorità competente può aver applicato nel contesto della valutazione per la concessione dell'autorizzazione.

7.2 Metodologia di valutazione

7.2.1 Strategia aziendale

74. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un riesame qualitativo della strategia aziendale dell'ente creditizio richiedente al fine di ottenere una panoramica delle tipologie di attività che lo stesso intende intraprendere, della loro distribuzione geografica, della credibilità delle ipotesi sottostanti e del profilo di rischio associato dell'ente creditizio richiedente.
75. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero conseguire una visione chiara in merito ai seguenti aspetti:
- a) le tipologie di attività che l'ente creditizio richiedente intende intraprendere, compresa l'individuazione delle linee di attività principali e non principali e dei tipi di clienti interessati. Tale analisi dovrebbe essere funzionale alla determinazione delle attività oggetto di autorizzazione o, coerentemente con il punto 58, l'ambito di applicazione dell'autorizzazione e, a seconda dei casi, la disponibilità di altri regimi di autorizzazione adeguati. Il riesame dovrebbe altresì consentire all'autorità competente di comprendere il profilo di rischio associato, compreso il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, e l'impatto sui requisiti patrimoniali, sulla liquidità e sul fabbisogno di finanziamento, nonché sui dispositivi interni di governance;
 - b) la distribuzione geografica delle attività, compreso il loro previsto esercizio tramite filiazioni e succursali o la libera prestazione di servizi all'interno dell'UE o in un paese terzo, e la prevista espansione futura. In particolare, laddove il modello di business preveda l'utilizzo di soluzioni digitali, le autorità competenti dovrebbero valutare se le attività transfrontaliere previste rientrano nella «libera prestazione di servizi» o nel «diritto di stabilimento». L'analisi dovrebbe sostenere, tra l'altro, la comprensione da parte delle autorità competenti della necessità di ulteriori requisiti normativi ai fini dell'accesso ai mercati di riferimento (ad esempio la notifica di passaporto), di eventuali rischi normativi connessi e della logica aziendale o finanziaria della struttura societaria e della distribuzione geografica previste. Dovrebbe inoltre essere sostenuta dall'analisi del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo associato a una giurisdizione, condotta nel contesto della valutazione della struttura operativa. Qualora un ente creditizio richiedente intenda svolgere gran parte delle proprie attività al di fuori del paese nel quale ha presentato la domanda di autorizzazione, l'autorità competente, conformemente al considerando 16 della CRD, dovrebbe valutare se la scelta del paese per la presentazione della domanda miri a eludere norme di regolamentazione più rigorose (ad esempio per quanto riguarda il regime in materia di AML/CFT) in vigore in un altro Stato membro;
 - c) la strategia complessiva, che esamina la logica aziendale dell'ente creditizio richiedente, nonché la strategia complessiva del gruppo nel caso in cui il richiedente appartenga a un gruppo. Rientra in tale contesto una comprensione adeguata degli obiettivi strategici, dei principali fattori trainanti aziendali, di eventuali vantaggi competitivi individuati, degli

obiettivi quantitativi e qualitativi del piano aziendale, compresi il prodotto o servizio dell'impresa, la proposta di valore e il posizionamento sul mercato.

76. Per quanto concerne nello specifico modelli di business innovativi e/o i meccanismi di attuazione, le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione altresì alla descrizione delle caratteristiche innovative dei servizi e dei prodotti previsti, compresa la potenziale maggiore esposizione al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. In linea con l'approccio basato sulla proporzionalità e sul rischio, le autorità competenti possono valutare la possibilità di riesaminare la motivazione sottostante l'attrattività del nuovo prodotto, del prezzo del prodotto, della struttura e del vantaggio comparativo. Tale riesame dovrebbe essere coordinato e integrato dall'analisi dei mercati di riferimento di cui alla sezione 7.2.3 e dall'impatto potenziale degli indicatori chiave esterni sulla strategia aziendale.
77. Una comprensione chiara della strategia operativa pianificata consentirà alle autorità competenti di valutare la relativa strategia di finanziamento, i fattori esterni e interni pertinenti per conseguire gli obiettivi strategici nonché la plausibilità delle ipotesi quantitative. Nel complesso, la valutazione dovrebbe fornire all'autorità competente una panoramica dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e dei rischi della strategia aziendale.

7.2.2 Struttura di finanziamento, valutazione e gestione della liquidità

78. Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara in merito alle fonti previste per finanziare le attività in programma, compresa la fonte o le fonti dell'ammontare del capitale iniziale. Le autorità competenti dovrebbero riesaminare le informazioni presentate dall'ente creditizio richiedente (in particolare ai sensi dell'articolo 4 della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione) al fine di valutare il profilo di liquidità e la struttura delle passività, prestando particolare attenzione alla credibilità delle ipotesi sottostanti. Per quanto concerne la struttura delle passività, le autorità competenti dovrebbero valutare le diverse fonti di finanziamento (tipi di passività, strumenti e controparti), i costi corrispondenti, le opzioni incorporate e le loro scadenze contrattuali e fattuali. Una visione chiara in merito al profilo di liquidità e alla struttura delle passività consentirà alle autorità competenti di valutare le proiezioni relative ai coefficienti regolamentari di liquidità e di finanziamento, quali il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) ⁽¹⁰⁾ e il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) ⁽¹¹⁾, anche tenendo conto del loro andamento nel corso dell'orizzonte di piano in considerazione del graduale aumento delle attività e dell'attuazione della strategia di finanziamento (ad esempio la graduale attrazione di depositanti) nella fase di istituzione. Le autorità competenti dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che, mentre nel primo anno di attività la maggior parte delle fonti di finanziamento disponibili è solitamente stabile (ad esempio, capitale sociale) e la percentuale di attività

⁽¹⁰⁾ Cfr. il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

⁽¹¹⁾ Cfr. la parte sei, titolo IV, CRR (introdotto nel CRR II).

liquide è elevata, l'evoluzione dei coefficienti di regolamentazione può variare in funzione delle attività previste e della relativa strategia di finanziamento del richiedente.

79. Le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione più approfondita, includendo domande dettagliate relative a potenziali scenari alternativi, qualora la struttura di finanziamento presenti livelli elevati di concentrazione o un profilo di finanziamento squilibrato (ad esempio disallineamento eccessivo delle scadenze).
80. I costi di finanziamento dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione delle previsioni finanziarie (cfr. 7.2.5) nell'ambito del conto economico dell'ente creditizio richiedente e, ove possibile e opportuno, dovrebbero essere confrontati con quelli di entità comparabili. Inoltre, le ipotesi sottostanti, in particolare i tassi di interesse previsti, dovrebbero essere valutate alla luce del contesto aziendale e macroeconomico.
81. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come previsto all'articolo 4, lettera g), punti da ii) a v) ⁽¹²⁾, della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, al fine di valutare la capacità dell'ente creditizio richiedente di finanziare, monitorare, aggiornare e segnalare la sua posizione di liquidità e le relative riserve, in linea con le sue esigenze ⁽¹³⁾.
82. Le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni trasmesse, in particolare come previsto all'articolo 4, lettera a), punto v) ⁽¹⁴⁾, della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, al fine di valutare il livello di preparazione complessiva del processo interno di valutazione dell'adeguatezza della liquidità, tenendo conto, ad esempio, dei seguenti aspetti:
 - a) **governance della liquidità.** Le autorità competenti dovrebbero acquisire chiare conoscenze riguardo alla capacità effettiva dell'ente di gestire la sua liquidità, nonché all'eventualità che le rispettive funzioni dispongano di risorse sufficienti per assicurare una sana gestione della liquidità e siano in grado di calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile e il coefficiente di copertura della liquidità. Le autorità competenti dovrebbero altresì acquisire chiare conoscenze in merito alle linee di segnalazione istituite per discutere della liquidità dell'ente e dei relativi rischi, tra cui il contenuto e la frequenza previsti delle segnalazioni all'organo di gestione, all'alta dirigenza e ai comitati pertinenti (ove applicabile), al fine di stabilire che possano discutere e sollevare opposizioni in merito a questioni pertinenti;

⁽¹²⁾ L'articolo 4, lettera g), della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione* stabilisce che la domanda contiene «una descrizione dei seguenti quadri e delle seguenti politiche dell'ente creditizio richiedente: [...] b) politica di gestione del rischio di liquidità; c) politica di concentrazione e diversificazione dei finanziamenti; d) politica di gestione delle garanzie reali; e) politica in materia di depositi».

⁽¹³⁾ Cfr. la sezione 9.4 «Quadro di controllo interno».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 4, lettera h), della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione* recita: «[I]a domanda contiene tutti i seguenti elementi sulla situazione finanziaria dell'ente creditizio richiedente: [...] una sintesi della valutazione interna dell'adeguatezza della liquidità, a livello consolidato, subconsolidato e individuale, a seconda dei casi, che dimostri che le risorse di liquidità dell'ente creditizio saranno adeguate per soddisfare i suoi requisiti individuali in materia di liquidità; [...]».

- b) la strategia di finanziamento e la pianificazione della liquidità. Le autorità competenti dovrebbero acquisire chiare conoscenze relativamente alla capacità dell'ente creditizio di elaborare scenari, compresi prove di stress e piani di finanziamento di emergenza;
 - c) il quadro dei controlli interni per la liquidità. Le autorità competenti dovrebbero acquisire chiare conoscenze in relazione ai previsti processi di esame, validazione e comprova (ad esempio relazioni, prove di controllo).
83. Coerentemente con l'approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero valutare la capacità e il grado di preparazione dell'ente creditizio richiedente di far fronte a tensioni in materia di finanziamento. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero analizzare l'impatto sui coefficienti di liquidità e di finanziamento dello scenario di stress di finanziamento e di liquidità presentato, ad esempio un aumento dei costi di finanziamento.
84. Ove pertinente, le autorità competenti dovrebbero assicurare che la descrizione presentata del processo relativo alla preparazione del piano di risanamento comprenda gli indicatori di liquidità e di finanziamento.
85. Nella valutazione dei rischi per la liquidità e il finanziamento, le autorità competenti dovrebbero verificare la futura conformità dell'ente creditizio richiedente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa pertinente di attuazione dell'UE e nazionale. Tuttavia, la portata di tale valutazione potrebbe essere estesa oltre tali requisiti minimi, al fine di consentire alle autorità competenti di richiedere maggiori risorse di liquidità all'ente creditizio richiedente in maniera da compensare rischi e incertezze non individuati.

7.2.3 Fattori esterni principali, compreso il contesto operativo

86. Per poter definire un parere in merito alla plausibilità delle ipotesi strategiche dell'ente, le autorità competenti dovrebbero esaminare, nell'ambito della loro valutazione globale, i principali fattori esterni del piano aziendale, compreso il contesto operativo, conformemente ai criteri di seguito specificati.
87. Coerentemente con l'approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero riesaminare la panoramica dell'analisi dei mercati di riferimento presentata dall'ente creditizio richiedente al fine di comprendere adeguatamente il contesto operativo esistente, tenendo conto delle attività dei principali operatori esistenti e dei potenziali concorrenti nel mercato o nei mercati di riferimento, così come del probabile sviluppo di tale contesto operativo.
88. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare l'analisi delle tendenze del mercato di riferimento che possono incidere sulle prestazioni e sulla redditività dell'ente. Tra queste possono figurare, caso per caso, tendenze normative e macroprudenziali (ad esempio modifiche alla legislazione sulla distribuzione di prodotti bancari al dettaglio o modifiche dei rapporti massimi di prestito/valore consentiti per i mutui ipotecari), tendenze tecnologiche (ad esempio il passaggio a piattaforme elettroniche per determinati tipi di negoziazione) e

tendenze sociali/demografiche (ad esempio composizione della clientela, cambiamenti di prodotto a seguito di variazioni di tendenze di mercato, aumento della domanda di strutture bancarie islamiche).

89. Ove appropriato e sulla base di un'analisi caso per caso, il riferimento a operatori esistenti e a concorrenti potenziali potrebbe includere, oltre agli enti finanziari esistenti, anche imprese tecnologiche globali che si espandono nel settore dei servizi finanziari. Tale analisi dovrebbe inoltre essere condotta in coordinamento con l'esame del mercato di riferimento, compreso l'impatto di tali concorrenti sull'ente creditizio richiedente, ad esempio sulla commercializzazione diretta ai consumatori.

7.2.4 Fattori interni principali

90. Coerentemente con l'approccio proporzionale di cui al punto 71 e caso per caso, le autorità competenti dovrebbero effettuare un'analisi delle caratteristiche qualitative del modello di business previsto dall'ente creditizio richiedente per comprenderne i fattori determinanti di successo e le interdipendenze nel definire la strategia dell'ente creditizio richiedente.
91. A tale riguardo, i settori da sottoporre ad analisi da parte delle autorità competenti dovrebbero includere i principali fattori endogeni che incidono sul successo del modello di business, quali i punti di forza previsti dall'ente creditizio richiedente nelle relazioni con i clienti, i fornitori e i partner, la qualità delle piattaforme informatiche nonché la capacità operativa e in termini di risorse, così come altri fattori quali fornitori terzi, intermediari, esposizione potenziale al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e fattori normativi specifici.
92. Le autorità competenti dovrebbero altresì valutare se le previsioni finanziarie corrispondono alla strategia aziendale definita nel piano, l'eventuale esistenza di un piano chiaro per l'attuazione e la capacità di eseguire e attuare il piano aziendale. A quest'ultimo riguardo, l'esame condotto dalle autorità competenti dovrebbe tenere conto anche della valutazione della capacità professionale della dirigenza su base continuativa, anche per quanto concerne il piano aziendale e le sue modifiche nel corso del tempo, nonché della disponibilità di risorse umane sufficienti per assicurare l'attuazione della strategia aziendale. A sostegno di tale valutazione, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della pregressa esperienza professionale dei membri dell'organo di gestione.

7.2.5 Previsioni finanziarie

93. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un esame quantitativo del piano aziendale dell'ente creditizio richiedente soffermandosi sulle previsioni finanziarie presentate, sia per lo scenario di base sia per quello di stress, prendendo in considerazione la distribuzione geografica, i tipi di attività e il posizionamento di mercato a livello individuale e, ove applicabile, consolidato o subconsolidato [articolo 4, lettera a), delle *norma tecnica di*

regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione (¹⁵]). Le autorità competenti dovrebbero inoltre esaminare le posizioni finanziarie (ad esempio sulla base del bilancio), il rischio (ad esempio sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, abbreviato in «TREA» dall'inglese *total risk exposure amount*, o altre misure di rischio) e/o vincoli organizzativi e/o statuari.

94. La finalità dell'esame quantitativo delle previsioni finanziarie del piano aziendale dovrebbe essere quella di valutare la credibilità delle ipotesi sottostanti (per quanto concerne la crescita delle attività, la generazione di ricavi, la stima dei costi e dei rischi sottostanti), la redditività e la sostenibilità del modello di business del richiedente e la sua capacità complessiva di conseguire i risultati previsti in conformità dei requisiti prudenziali tanto nello scenario di base quanto in quello di stress.
95. La valutazione delle previsioni finanziarie dovrebbe riflettere la specifica strategia aziendale dell'ente creditizio richiedente per quanto concerne le caratteristiche geografiche più rilevanti dell'ente creditizio richiedente, comprese le filiazioni, le succursali, le attività svolte in regime di libera prestazione di servizi, le tipologie di attività, le linee di attività e le linee di prodotto sulla base del contributo agli utili (ad esempio, sulla base del conto economico) nonché esaminare la credibilità delle ipotesi quantitative sottostanti (ad esempio, attività per regione, entrate derivanti da commissioni, numero di clienti, costi del personale, ipotesi macroeconomiche ecc.).
96. Nel valutare la redditività del piano aziendale, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione ai settori della specifica strategia aziendale che sono più pertinenti per la futura sostenibilità del modello di business e per la sopravvivenza in situazioni di stress. Ove possibile e opportuno, dovrebbero tenere conto altresì dell'esposizione dell'ente creditizio richiedente a rischi e vulnerabilità esistenti o nuovi.
97. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero esaminare le determinanti della redditività iniziale dell'ente creditizio e della sostenibilità del modello di business per un periodo di tempo necessario affinché l'ente creditizio richiedente raggiunga condizioni di stabilità, in ogni caso per un periodo di almeno tre anni. Per quanto concerne lo scenario di stress, dovrebbe essere sufficiente che l'ente creditizio sia in grado di soddisfare i requisiti prudenziali alla fine dell'orizzonte di programmazione.
98. Le autorità competenti potrebbero dover valutare un piano aziendale con un orizzonte temporale più lungo, ad esempio fino a cinque anni. Ciò può avvenire, ad esempio, per i richiedenti il cui ciclo economico si sviluppa nell'arco di cinque anni o i cui piani aziendali triennali presentano debolezze in termini di sostenibilità. In tali casi, il livello di intensità della

(¹⁵) L'articolo 4, lettera a), della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione stabilisce che la domanda deve contenere «informazioni previsionali sull'ente creditizio richiedente a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato (indicando la quota rappresentata dall'ente creditizio), almeno sulla base di uno scenario di base e di uno scenario di stress, tra cui: [...]».

valutazione dovrebbe essere calibrato in base al profilo di rischio di cui al piano aziendale, alle debolezze potenziali e all'incertezza legati all'orizzonte temporale più lungo.

99. Per quanto possibile e opportuno, le autorità competenti dovrebbero svolgere un raffronto tra comparabili con l'ente creditizio richiedente. L'autorità competente dovrebbe individuare l'ente comparabile o il gruppo di enti comparabili sulla base di prodotti/linee di attività concorrenti aventi la stessa fonte di utili/clienti e basare l'analisi su dati di vigilanza, di mercato e macroeconomici in suo possesso. In tali casi, l'esito della valutazione derivante dal raffronto tra comparabili dovrebbe integrare il giudizio professionale dell'autorità competente. Se il raffronto tra comparabili non è fattibile, le autorità competenti dovrebbero basarsi sul giudizio professionale.
100. Le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di valutare le tendenze e i coefficienti di redditività, tenendo conto dei rischi che l'ente creditizio richiedente prevede di assumere e delle prestazioni rispetto a quelli di soggetti comparabili. A sostegno di tale valutazione, le autorità competenti possono fare riferimento agli indicatori di redditività e di rischio più comuni, quali il rendimento del capitale proprio, il rendimento delle attività, il rapporto costi/ricavi, il costo del rischio e il coefficiente di leva finanziaria. Il ricorso a indicatori specifici da parte dell'autorità competente dovrebbe rispecchiare il tipo e il livello di rischio previsti dall'ente creditizio richiedente per generare utili (ad esempio, un ente che genera rendimenti inferiori e più stabili con una propensione al rischio prudente può essere più sostenibile di un ente con rendimenti elevati ma una propensione molto aggressiva al rischio). Le autorità competenti dovrebbero valutare attentamente il rischio alla base delle prestazioni economiche (ad esempio, il livello di rischio delle attività), tenendo conto anche, nella misura del possibile, degli indicatori corretti per il rischio.
101. Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di comprendere in maniera chiara le fonti di generazione di profitti e perdite dell'ente (in particolare dei fattori sottostanti quali volumi – titoli e flussi – e prezzi/margini) al fine di individuare i fattori principali e le dipendenze delle prestazioni aziendali e delle vulnerabilità potenziali. Ove appropriato, alla luce dell'approccio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero effettuare una ripartizione delle entrate/ fonti di reddito al fine di capire se le fonti di entrate previste sono coerenti con tutta la specifica strategia aziendale (tipo di modello di business, dimensioni dell'impresa). A tale riguardo, le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle aspettative di profitto eccessivamente ottimistiche, relative ad esempio al tasso di interesse a termine e ad altre ipotesi pertinenti che generano entrate, e al loro impatto potenziale sull'affidabilità e, in ultima analisi, sulla sostenibilità delle proiezioni.
102. Coerentemente con il principio di proporzionalità di cui al punto 70, le autorità competenti dovrebbero esaminare la struttura e la determinazione dei prezzi dei prodotti dell'ente creditizio richiedente. A tal fine, si possono prendere in considerazione, ad esempio i seguenti aspetti:

- a) dipendenza da fonti di reddito rischiose o concentrate (ad esempio, mutui ipotecari *subprime*, prestiti *leveraged finance*, credito al consumo, gruppi di clienti specifici) e i suoi effetti sul modello di business, quali una maggiore vulnerabilità ai cambiamenti del contesto imprenditoriale (ad esempio, diminuzione del prezzo dei beni immobili, diminuzione della domanda di prodotti finanziati mediante i prestiti al consumo);
 - b) dipendenza da fonti di reddito più volatili (ad esempio utili di gestione, reddito da copertura o altre fonti non ricorrenti) e implicazioni per la sostenibilità a lungo termine delle entrate.
103. Le autorità competenti dovrebbero capire in maniera chiara i vari modelli di reddito, ad esempio, quelli basati sul reddito da interessi (ad esempio attività di concessione di credito alla clientela) o basati sul reddito da commissioni (ad esempio, finanziamenti al commercio, banche corrispondenti, servizi di custodia o di consulenza), i fattori specifici di reddito, gli indicatori chiave di prestazioni e il livello di rischio delle linee di attività corrispondenti. In tutti i casi, dovrebbero capire in maniera chiara il modello di reddito dell'ente creditizio richiedente, il modo in cui esso prevede di generare reddito tanto in situazioni normali di operatività quanto in situazioni di stress, nonché la credibilità delle ipotesi sottostanti.
104. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a tassi elevati di crescita e alle ipotesi di rischio associate, anche in relazione alla capacità di esecuzione e alle capacità di gestione dei rischi dell'ente creditizio richiedente, al fine di conseguire le specifiche proiezioni, conformemente all'analisi effettuata a norma del punto 92. La valutazione della credibilità delle ipotesi sottostanti dovrebbe essere effettuata tenendo conto di vari elementi, tra i quali la strategia aziendale complessiva, la determinazione dei prezzi dei prodotti, il contesto imprenditoriale, la strategia di finanziamento, la tolleranza e la propensione al rischio, l'esistenza di politiche volte a garantire una sana e prudente gestione ecc. Con riferimento alla sostenibilità del modello di business, le autorità competenti dovrebbero avere una conoscenza approfondita della struttura dei costi e dei relativi indicatori, ad esempio l'evoluzione del rapporto costi/obiettivo di reddito (assoluto o relativo a omologhi) al termine dell'orizzonte temporale previsto nel piano aziendale e in situazioni di stress.
105. La struttura dei costi obiettivo (ad esempio, costi del lavoro, amministrativi o informatici) dovrebbe essere riesaminata in termini assoluti e, ove possibile e opportuno, confrontata con dati di comparabili, tenendo conto dell'impatto negativo significativo che una sottovalutazione di determinati costi, in particolare durante la fase di avvio o in situazioni di stress, può avere sulla sostenibilità del modello di business e/o della strategia. Le autorità competenti dovrebbero prestare attenzione alle concentrazioni ricorrenti di costi suscettibili di riflettere una rigidità nella struttura dei costi stessi.
106. Per quanto concerne in particolare i modelli di costo, è probabile che gli enti creditizi richiedenti che fanno affidamento in misura significativa su modelli di business basati sulla tecnologia sostengano costi marginali inferiori rispetto agli enti creditizi con operazioni collegate a costi variabili elevati. Di conseguenza, è probabile che la redditività di tali modelli di business aumenti, in linea di principio, una volta raggiunta una certa massa critica che

assorbe i costi fissi di investimento. Le autorità competenti dovrebbero pertanto prendere in considerazione le spese essenziali per tali richiedenti, quali le risorse per la progettazione o la commercializzazione dei prodotti e gli investimenti in infrastrutture.

7.2.6 Scenario complessivo di vigilanza

107. Sulla base del piano aziendale e delle proiezioni finanziarie fornite, le autorità competenti dovrebbero definire il loro scenario complessivo di vigilanza al fine di valutare: a) se il modello di business dell'ente creditizio richiedente sarà attuabile e sostenibile; e b) se l'ente creditizio richiedente sarà in grado di soddisfare i requisiti prudenziali nel corso del periodo di programmazione. Sulla base del giudizio professionale dell'autorità competente, l'obiettivo dello scenario complessivo di vigilanza consiste nel giungere a una valutazione integrata e completa del piano aziendale e delle previsioni finanziarie e, in particolare, della credibilità delle ipotesi sottostanti. Lo scenario di vigilanza dovrebbe basarsi sulla valutazione delle informazioni ricevute in merito alla strategia aziendale, al contesto imprenditoriale (potenziali comparabili, tendenze di mercato e altri fattori esterni che potrebbero incidere sulla redditività futura) e sui principali fattori interni, nonché sul punto di vista dell'ente creditizio richiedente (previsioni finanziarie, come spiegato nei punti da 93 a 106), al fine di valutarne la credibilità complessiva.
108. Sulla base delle informazioni esaminate, l'autorità competente dovrebbe contestare le ipotesi dell'ente creditizio richiedente e sviluppare il proprio scenario di vigilanza. Se le ipotesi non sono credibili, le autorità competenti possono elaborare ipotesi alternative ed effettuare un'analisi di sensitività per stabilire l'impatto quantitativo su specifiche aree del piano aziendale. L'analisi linea per linea e la specifica applicazione di ipotesi alternative, se necessario, consentiranno all'autorità competente di quantificare e valutare l'impatto complessivo dell'analisi di sensitività sulle previsioni finanziarie e, in ultima analisi, sui requisiti prudenziali più rilevanti. L'autorità competente può sfidare lo scenario base così come quello di stress.
109. L'elaborazione dello scenario di vigilanza e dell'analisi di sensitività dovrebbe essere soggetta alla proporzionalità di cui al punto 70, tenendo conto del rischio relativo e della complessità del modello di business previsto. Qualora lo scenario di vigilanza differisca da quello del richiedente, le autorità competenti possono prendere in considerazione la possibilità di condividere osservazioni specifiche con l'ente creditizio richiedente, al fine di colmare la carenza di informazioni e approfondire la conoscenza delle ipotesi formulate dall'ente creditizio richiedente. Il dialogo in materia di vigilanza può favorire la presentazione, da parte dell'ente creditizio richiedente, di un piano aziendale riveduto e di previsioni finanziarie che riflettano le misure correttive necessarie per garantirne la redditività e la sostenibilità e, in ultima analisi, il rispetto dei requisiti prudenziali per l'orizzonte di programmazione. In tale situazione, le autorità competenti possono altresì prendere in considerazione misure di attenuazione, sotto forma di condizioni sospensive, obblighi successivi o restrizioni di cui alla sezione 4.2, punti da 25 a 32.

8. Capitale

8.1 Criteri generali

110. La determinazione del livello di capitale dovrebbe mirare ad assicurare il rispetto dei requisiti di fondi propri e di altri requisiti prudenziali da parte dell'ente creditizio autorizzato al momento dell'autorizzazione e nel contesto di uno scenario di stress severo ma plausibile nel corso di un periodo di almeno tre anni.
111. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, il livello di capitale dovrebbe essere determinato in base al capitale iniziale e ai requisiti di fondi propri conformemente alla metodologia di cui alla sezione 8.2.
112. Ai fini della CAM, il capitale iniziale è un importo fisso stabilito dal diritto nazionale conformemente all'articolo 12, paragrafo 1⁽¹⁶⁾, CRD o all'articolo 12, paragrafo 4⁽¹⁷⁾, CRD, a seconda dei casi.
113. I requisiti di fondi propri sono requisiti patrimoniali basati sul rischio⁽¹⁸⁾ e basati sulla leva finanziaria⁽¹⁹⁾ conformemente alla parte due, titolo I e parte tre, CRR.
114. Indipendentemente dalle differenze esistenti nell'UE per quanto concerne il valore assoluto del capitale iniziale stabilito dal diritto nazionale, la CAM mira a garantire che il livello del capitale sia fissato in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali al momento dell'autorizzazione nello scenario di base, e nel corso di almeno tre anni dell'orizzonte temporale di programmazione in uno scenario di stress severo ma plausibile.
115. La determinazione del livello di capitale al momento dell'autorizzazione e dell'importo da versare in tale momento, come indicato nella sezione 8.2 e nella sezione 8.3 che seguono, lascia impregiudicati eventuali requisiti più rigorosi stabiliti a livello nazionale.

8.2 Determinazione del livello di capitale

116. Ai fini della determinazione del livello di capitale, le autorità competenti dovrebbero:

⁽¹⁶⁾ «Fatte salve le altre condizioni generali previste dal diritto nazionale, le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio quando un ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o nei casi in cui il suo capitale iniziale sia inferiore a 5 milioni di EUR».

⁽¹⁷⁾ «Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1, subordinatamente alle condizioni seguenti:

a) il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;

b) gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà».

⁽¹⁸⁾ Capitale primario di classe 1 (CET1), capitale di classe 1 (T1), requisiti patrimoniali totali.

⁽¹⁹⁾ Coefficiente di leva finanziaria.

- a) individuare in maniera adeguata i rischi (e le relative attività ponderate per il rischio) sulla base del piano aziendale esaminato conformemente alla sezione 7.2.6 nonché stimare i requisiti di fondi propri (basati sul rischio e sulla leva finanziaria) per almeno tre anni (ossia i fondi propri necessari a coprire la piena conformità rispetto ai requisiti prudenziali durante e alla fine dei primi tre anni, tenendo conto delle perdite cumulate previste per tale orizzonte temporale);
- b) sommare al capitale iniziale le perdite cumulate previste per i primi tre anni;
- c) selezionare il valore più elevato tra a) o b) ⁽²⁰⁾.

Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che la stima dei requisiti di fondi propri di cui alla lettera a) del presente punto ⁽²¹⁾ sia l'importo più elevato ⁽²²⁾ derivante dallo scenario del caso di base o dallo scenario di stress severo ma plausibile ⁽²³⁾ del piano aziendale rivisto conformemente alla sezione 7.2.6. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che l'importo più elevato così individuato costituisca la base per il calcolo del capitale che l'ente creditizio richiedente dovrebbe avere a disposizione al momento dell'autorizzazione, come ulteriormente specificato nella sezione 8.3. La quota del capitale al momento dell'autorizzazione da versare prima dell'inizio delle attività è determinata conformemente al punto 123.

117. Laddove agisca da autorità di vigilanza su base consolidata, l'autorità competente dovrebbe valutare l'impatto previsto, sulla base del piano aziendale riesaminato conformemente alla sezione 7.2.6, dell'ente creditizio recentemente autorizzato sui requisiti patrimoniali a livello consolidato. A tal fine, l'autorità competente dovrebbe fare affidamento sull'analisi del perimetro di consolidamento valutato conformemente al punto 33.

118. Se un richiedente appartenente a un gruppo bancario presenta domanda di deroga in materia di capitale a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del CRR, le autorità competenti possono valutare, nel contesto dei loro poteri discrezionali ai sensi delle disposizioni di cui sopra, l'ammissibilità del richiedente all'applicazione della deroga in modo rigoroso e scrupoloso, tenendo conto delle particolarità della domanda di autorizzazione.

⁽²⁰⁾ Le figure 1, 2 e 3 di cui all'allegato illustrano i seguenti casi: a) la figura 1 fornisce un esempio del caso in cui i requisiti di fondi propri siano superiori al capitale iniziale e alle perdite annuali cumulate; b) la figura 2 fornisce un esempio del caso in cui il capitale iniziale sommato alle perdite annuali cumulate sia superiore ai requisiti di fondi propri stimati; c) la figura 3 fornisce un esempio di variazione dell'importo più elevato del capitale iniziale e delle perdite e dei requisiti di fondi propri nel corso dei tre anni considerati per determinare il capitale al momento dell'autorizzazione.

⁽²¹⁾ E le relative perdite cumulative previste utilizzate per determinare l'importo di cui alla lettera b) del presente punto.

⁽²²⁾ In alcuni casi è lo scenario di base del piano aziendale piuttosto che lo scenario avverso (entrambi adeguatamente contestati dall'autorità competente, se necessario) che può portare alla determinazione di requisiti di fondi propri più elevati (in ragione, ad esempio, di una crescita più sostenuta dell'attività) e di conseguenza a requisiti patrimoniali più elevati nel loro complesso (compreso il calcolo delle perdite attese nel corso dei tre anni dell'orizzonte temporale di programmazione). In tal caso, i requisiti di fondi propri stimati più elevati nel contesto dell'orizzonte del primo triennio e le perdite accumulate per i primi tre anni in base allo scenario di base determinerebbero la quantità richiesta di capitale.

⁽²³⁾ La considerazione delle perdite previste nello scenario di stress dovrebbe mirare ad assicurare un livello adeguato di resilienza dell'ente creditizio nel periodo iniziale di attività, anche in ragione del fatto che il requisito di fondi propri aggiuntivo non è ancora stato determinato.

119. Se l'autorità competente, nell'esercizio della propria discrezionalità, ritiene di essere in grado di effettuare una valutazione rigorosa e scrupolosa e stabilisce che le condizioni pertinenti di cui al CRR sono soddisfatte e che la deroga può essere concessa, e tale deroga viene concessa al momento dell'autorizzazione, il capitale al momento dell'autorizzazione (e il relativo pagamento) dovrebbe essere determinato in maniera coerente rispetto ai punti 116 e 117 tenendo conto della deroga stessa.
120. Laddove l'autorità competente ritenga che la deroga in materia di capitale non possa essere concessa al momento dell'autorizzazione, il livello del capitale dovrebbe essere determinato dall'autorità competente secondo la metodologia di cui ai punti 116 e 117. In casi specifici nei quali ritenga che la deroga non possa essere concessa al momento dell'autorizzazione, ma vi siano ragionevoli motivi per ritenere che possa essere concessa in una fase successiva, l'autorità competente può attuare misure destinate ad attenuare l'impatto del livello di capitale al momento dell'autorizzazione.

8.3 Qualità, pagamento e disponibilità di capitale

121. L'autorità competente dovrebbe verificare l'adeguatezza del capitale determinato conformemente alla sezione 8.2 in linea con la qualità richiesta dalle disposizioni pertinenti di cui alla parte due, titolo I, e alla parte tre, CRR. In particolare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, CRD, il capitale iniziale è costituito da «solo uno o più elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e), [CRR]».
122. Le autorità competenti dovrebbero verificare che il capitale dell'ente creditizio sia separato dalle attività del partecipante e sia disponibile pienamente, immediatamente e senza restrizioni per l'uso esclusivo da parte dell'ente creditizio.
123. La quota del livello di capitale da versare integralmente prima della concessione dell'autorizzazione corrisponde all'importo più elevato tra i seguenti:
- a) la quota del capitale determinata conformemente alla sezione 8.2 necessaria per coprire integralmente il primo anno di attività (ossia i fondi propri necessari a coprire la piena conformità rispetto ai requisiti prudenziali durante e alla fine dei primi dodici mesi, tenendo conto delle perdite attese per tale orizzonte temporale); o
 - b) il capitale iniziale sommato alle perdite del primo anno.
124. Le autorità competenti dovrebbero verificare e riesaminare, mediante prove adeguate, che la quota del capitale versato integralmente conformemente alle lettere a) o b) sia effettivamente versata nella sua integralità, sia di origine legittima e sia contabilizzata nei registri dell'impresa prima del rilascio dell'autorizzazione. Ai fini della valutazione della provenienza legittima dei fondi ⁽²⁴⁾, le autorità competenti dovrebbero applicare i criteri di cui ai punti 14.5 e 14.6 degli

⁽²⁴⁾ «Origine dei fondi» indica la provenienza dei fondi impiegati in un rapporto continuativo o in un'operazione occasionale. L'espressione include sia le attività che hanno generato i fondi utilizzati nel rapporto continuativo, ad

orientamenti congiunti sulla valutazione prudenziale del progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate ⁽²⁵⁾ elaborati dalle autorità europee di vigilanza, in relazione all'attività che ha generato i fondi e ai mezzi mediante i quali sono stati trasferiti, tenendo conto del fatto che possano comportare un aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

125. Fatto salvo quanto precede, nei paesi nei quali la quota del capitale indicata nelle lettere a) o b) nel punto 123 deve essere versata prima dell'avvio delle attività come ente creditizio, piuttosto che prima della concessione dell'autorizzazione, le autorità competenti, ai fini della concessione dell'autorizzazione, dovrebbero riesaminare attentamente il piano e il termine di attuazione presentati dal richiedente conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione* ⁽²⁶⁾, al fine di assicurare che tale importo di capitale sia versato integralmente prima di iniziare le attività come ente creditizio e abbia origine legittima.

L'autorità competente dovrebbe includere nell'autorizzazione una condizione esplicita che sospenda gli effetti dell'autorizzazione almeno fino al pagamento effettivo delle quote del capitale ivi individuate.

126. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che l'ente creditizio richiedente disponga di un piano di versamento del capitale che copra l'importo in essere del capitale determinato conformemente alla sezione 8.2, che non sia stato versato al momento dell'autorizzazione conformemente ai punti 123 e 124 e sia destinato a coprire le attività del secondo e del terzo anno. Tale piano di versamento del capitale dovrebbe indicare il tipo di fonti di finanziamento e la tempistica dei conferimenti di capitale al fine di evitare un potenziale mancato conseguimento degli obiettivi aziendali e una possibile insorgenza di perdite che compromettano il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi da parte dell'ente creditizio. Il tipo di fonti di finanziamento, quali le risorse finanziarie private degli azionisti, gli strumenti finanziari emessi o da emettere sui mercati finanziari e gli eventuali accordi e contratti conclusi in materia di fondi propri, dovrebbe essere oggetto di un riesame attento al fine di assicurare che siano di origine legittima e che, sulla base delle loro condizioni, siano prontamente disponibili.

esempio lo stipendio del cliente, sia il mezzo mediante il quale i fondi del cliente sono stati trasferiti. I fondi potrebbero provenire anche da una «fonte di ricchezza», ossia dall'origine della ricchezza totale del cliente, ad esempio eredità o risparmi, cfr. il punto 12, lettere n) e o), degli orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF, EBA/GL/2021/02 del 1^o marzo 2021, disponibile all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/updated-guidelines-on-ml-tf-risk-factors>.

⁽²⁵⁾ JC/GL/2016/01 del 20 dicembre 2016 sulla valutazione prudenziale di acquisizioni e aumenti di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, disponibile all'indirizzo: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/other-topics/joint-guidelines-for-the-prudential-assessment-of-acquisitions-of-qualifying-holdings>.

⁽²⁶⁾ «Se il capitale iniziale non è stato interamente versato al momento della presentazione della domanda all'autorità competente, la domanda indica il piano previsto e il termine di attuazione per assicurare che il capitale iniziale sia versato integralmente prima dell'autorizzazione a svolgere l'attività degli enti creditizi».

9. Governance interna

9.1 Criteri generali

127. Le autorità competenti dovrebbero effettuare un esame attento e completo dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi alla governance interna dell'ente creditizio richiedente, tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, CRD, in caso di mancata comprova di una gestione sana ed efficace del rischio da parte di tale ente, le autorità competenti devono rifiutare il rilascio dell'autorizzazione.

128. La CAM illustrata nel presente documento mira a orientare la valutazione, da parte delle autorità competenti, dei documenti della domanda relativi ai dispositivi interni di governance, alla struttura, alle politiche e ai processi operativi. La CAM fornisce orientamenti sugli elementi e sugli aspetti principali che devono essere valutati dalle autorità competenti ai fini della concessione dell'autorizzazione e non pregiudica l'applicazione di ulteriori parti degli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna (seconda revisione)* ⁽²⁷⁾, degli *orientamenti dell'ABE e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (rivisti)* ⁽²⁸⁾, degli *orientamenti dell'ABE per sane politiche di remunerazione (rivisti)* ⁽²⁹⁾, degli *orientamenti dell'ABE in materia di esternalizzazione* ⁽³⁰⁾ e degli *orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza* ⁽³¹⁾. La valutazione delle autorità competenti dovrebbe mirare a garantire la conformità dell'ente creditizio rispetto agli *orientamenti dell'ABE* di cui sopra.

129. Ai fini della presente sezione, e coerentemente con il punto 13, il quadro di governance, in particolare il quadro di controllo interno, compreso il quadro di gestione dei rischi, contempla anche il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo e dovrebbe essere valutato in linea con gli *orientamenti dell'ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF* ⁽³²⁾ nel contesto della valutazione dell'adeguatezza delle politiche e delle procedure AML/CFT degli enti creditizi richiedenti.

(²⁷) EBA/GL/2021/05 del 2 luglio 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/guidelines-internal-governance-second-revision>.

(²⁸) EBA/GL/2021/06 del 2 luglio 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-revised>.

(²⁹) EBA/GL/2021/04 del 2 luglio 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/remuneration/guidelines-on-sound-remuneration-policies-second-revision>.

(³⁰) EBA/GL/2019/02 del 25 febbraio 2019, disponibile all'indirizzo: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-outsourcing-arrangements>.

(³¹) EBA/GL/2019/04 del 29 novembre 2019, disponibile all'indirizzo: <https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-ict-and-security-risk-management>.

(³²) EBA/GL/2021/02 del 1^o marzo 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/updated-guidelines-on-ml-tf-risk-factors>.

130. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una completa conoscenza del modo in cui l'ente creditizio è organizzato nonché una visione chiara della sua governance e della sua struttura operativa, così come di altri dispositivi, processi e meccanismi, che dovrebbero essere ben concepiti. Il richiedente dovrebbe essere adeguatamente attrezzato per essere considerato sufficientemente in grado di svolgere le attività interessate in modo sano e prudente.
131. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che i documenti della domanda prevedano dispositivi di governo, processi e meccanismi che mostrino adeguatamente la presenza di una struttura di governance chiara, trasparente e solida che assicuri un processo decisionale efficace e una buona governance, e che i poteri e le responsabilità siano ripartiti in maniera chiara a tutti i livelli dell'organizzazione e tra gli organi direttivi.
132. La profondità della valutazione da parte delle autorità competenti dei requisiti di governance interna dovrebbe tener conto dei criteri di proporzionalità di cui ai punti da 17 a 21 dei presenti orientamenti e del profilo di rischio individuale del richiedente.
133. La valutazione dovrebbe basarsi sui documenti e sulle informazioni presentati dall'ente creditizio richiedente a norma, in particolare, dell'articolo 1, lettera l), dell'articolo 4, lettere g) e h), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a f), della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, nonché su eventuali documenti supplementari richiesti dall'autorità competente a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, di tale norma tecnica di regolamentazione.

9.2 Organo di gestione

9.2.1 Organo di gestione nella sua funzione di gestione e organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica

134. Gli orientamenti intendono includere tutte le strutture di consigli esistenti e non ne sostengono nessuna in particolare. Gli orientamenti non interferiscono con la ripartizione generale delle competenze, in conformità del diritto societario nazionale. Di conseguenza, dovrebbero applicarsi indipendentemente dalle strutture amministrative impiegate (struttura monistica e/o dualistica e/o strutture di altra natura) negli Stati membri. L'organo di gestione, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 7) e 8), della direttiva 2013/36/UE, è da intendersi come avente funzioni di gestione (esecutive) e di supervisione strategica (non esecutive).
135. Le autorità competenti dovrebbero esaminare la domanda, in particolare lo statuto o altri documenti di costituzione equivalenti ⁽³³⁾ e il mandato dell'organo di gestione ⁽³⁴⁾, ed accertarsi che tali documenti trattino adeguatamente i ruoli e le responsabilità dell'organo di gestione, distinguendo tra funzione di gestione (esecutiva) e funzione di supervisione strategica (non esecutiva). Compatibilmente a quanto precede, le autorità competenti in particolare dovrebbero:

⁽³³⁾ Presentati ai sensi della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione.

⁽³⁴⁾ Presentato ai sensi della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione.

- a) verificare che l'organo di gestione abbia la definitiva e generale responsabilità dell'ente e definisca, monitori e risponda dell'attuazione dei dispositivi di governance all'interno dell'ente che garantiscono una gestione efficace e prudente dello stesso ⁽³⁵⁾;
- b) accertare che le responsabilità affidate all'organo di gestione ⁽³⁶⁾ comprendano la definizione, l'approvazione e la verifica dell'attuazione di quanto segue: a) la strategia aziendale complessiva e le politiche chiave dell'ente creditizio; b) la strategia globale in materia di rischi, compresa la propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi dell'ente creditizio nonché le misure per garantire che l'organo di gestione dedichi tempo sufficiente a questioni relative ai rischi e allo svolgimento della sua funzione; c) un quadro adeguato ed efficace di governance interna e di controllo interno che includa una chiara struttura organizzativa e una gestione dei rischi interna indipendente ed efficiente, funzioni di conformità e audit che dispongano di autorità, levatura e risorse nella misura sufficiente per svolgere le loro funzioni; d) un quadro di governance interna e di controllo interno adeguato ed efficace per assicurare il rispetto dei requisiti applicabili, anche nel contesto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; e) gli importi, i tipi e la distribuzione sia di capitale interno sia di capitale regolamentare al fine coprire adeguatamente i rischi dell'ente; f) gli obiettivi per la gestione della liquidità dell'ente; g) una politica di remunerazione di cui ai punti 170 e 171; h) disposizioni in materia di idoneità, individuale e collettiva, composizione, efficacia e pianificazione dell'avvicendamento dell'organo di gestione; i) un processo di selezione e di valutazione di idoneità per il personale che riveste ruoli chiave ⁽³⁷⁾; j) dispositivi volti a garantire il funzionamento interno di ciascun comitato dell'organo di gestione, laddove istituito ⁽³⁸⁾; k) una cultura del rischio che affronti la consapevolezza del rischio da parte dell'ente e il comportamento relativo all'assunzione del rischio; l) una cultura e valori aziendali che promuovano il comportamento responsabile ed etico, inclusi un codice di condotta o uno strumento equivalente; m) una politica in materia di conflitti di interesse a livello dell'ente e per il personale; e n) dispositivi volti a garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e il rispetto delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti;

⁽³⁵⁾ Punto 19 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

⁽³⁶⁾ Cfr. punto 22 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

⁽³⁷⁾ Come definito negli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna*, per «personale che riveste ruoli chiave» si intendono «le persone che hanno un'influenza significativa sulla direzione dell'ente, ma che non sono membri dell'organo di amministrazione e non ricoprono il ruolo di amministratore delegato. Queste includono i responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario, se non sono membri dell'organo di gestione, e altro personale che riveste ruoli chiave, laddove individuati dagli enti secondo un approccio basato sul rischio. L'altro personale che riveste ruoli chiave potrebbe includere i responsabili di linee di business significative, di succursali dello Spazio economico europeo/Associazione europea di libero scambio, di filiazioni di paesi terzi e di altre funzioni interne». Cfr. anche gli orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave.

⁽³⁸⁾ Ai sensi del punto 13, lettera i), degli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna*, tali dispositivi dovrebbero stabilire nel dettaglio «i. il ruolo, la composizione e i compiti di ciascuno di essi; ii. l'adeguato flusso di informazioni, inclusa la documentazione relativa alle raccomandazioni e alle conclusioni, e le linee di segnalazione tra ciascun comitato e l'organo di gestione, le autorità competenti e altre parti».

- c) accertare che la domanda preveda che, al momento della definizione, dell'approvazione e della supervisione dell'attuazione dei compiti di cui alla lettera b), l'organo di gestione dovrebbe mirare ad assicurare un modello di business sostenibile che tenga conto di tutti i rischi, compresi quelli ambientali, sociali e di governance;
- d) accertare che i relativi documenti della domanda prevedano dispositivi destinati ad assicurare che le valutazioni di idoneità individuali e collettive dell'organo di gestione siano svolte in modo efficace, che i ruoli e le responsabilità del presidente siano chiaramente definiti, che la composizione e la pianificazione dell'avvicendamento dell'organo di gestione siano adeguate e che quest'ultimo organo svolga le proprie funzioni in modo efficace, in conformità degli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna e gli orientamenti dell'ABE sulla valutazione dell'adeguatezza*;
- e) valutare che l'organo di gestione nella sua funzione di gestione sarà investito della competenza per l'attuazione delle strategie stabilite dall'organo di gestione e discuterà regolarmente dell'attuazione e dell'idoneità di tali strategie con l'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica. L'organo di gestione nella sua funzione di gestione dovrebbe altresì disporre dei poteri per contestare in modo costruttivo e rivedere in modo critico le proposte, le motivazioni e le informazioni ricevute all'atto di formulare giudizi e prendere decisioni in merito alla strategia dell'ente ⁽³⁹⁾;
- f) accertare, fatte salve le responsabilità attribuite a norma del diritto societario nazionale applicabile, che i compiti dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dovrebbero includere ⁽⁴⁰⁾: a) sorvegliare e monitorare il processo decisionale e le azioni dell'organo di gestione nella sua funzione di gestione, nonché provvedere a una sorveglianza efficace dello stesso, inclusi il monitoraggio e l'analisi del suo rendimento individuale e collettivo e dell'attuazione della strategia e degli obiettivi dell'ente; b) garantire e valutare periodicamente l'efficacia del quadro di governance interna dell'ente creditizio e adottare le misure appropriate per far fronte a eventuali carenze individuate; c) sorvegliare e monitorare la coerente attuazione degli obiettivi strategici, della struttura organizzativa e della strategia in materia di rischio dell'ente creditizio, nonché la sua propensione al rischio e il quadro di gestione dei rischi, nonché di altre politiche (ad es. la politica di remunerazione) e del quadro per l'informativa; d) monitorare la coerente attuazione della cultura del rischio dell'ente creditizio; e) sorvegliare l'attuazione e la tenuta di un codice di condotta o equivalente e di politiche efficaci per individuare, gestire e mitigare conflitti di interesse reali o potenziali; f) sorvegliare l'integrità delle informazioni e delle relazioni finanziarie e il quadro di controllo interno, incluso un solido ed efficace quadro di gestione dei rischi; g) garantire che i responsabili delle funzioni di controllo interno siano in grado di agire in modo indipendente e che, a prescindere dalla responsabilità di informare altri organi interni, linee o unità di business, possano sollevare problematiche e avvertire direttamente l'organo di gestione nella sua funzione di

⁽³⁹⁾ Cfr. punto 30 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. punto 34 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

supervisione strategica, laddove necessario, nel caso in cui evoluzioni sfavorevoli del rischio si ripercuotano o possano ripercuotersi sull'ente; e h) monitorare l'attuazione del piano di audit interno, dopo il previo coinvolgimento del comitato dei rischi e del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, laddove tali comitati siano istituiti;

- g) verificare che i documenti della domanda pertinenti relativi ai comitati che saranno istituiti includano la combinazione, la composizione, il ruolo degli stessi nonché la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra i comitati specializzati dell'organo di gestione, conformemente a quanto previsto dagli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna*.

136. A norma dell'articolo 46, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 (direttiva antiriciclaggio), le autorità competenti dovrebbero altresì verificare che i documenti della domanda prevedano l'identificazione del membro dell'organo con funzioni di gestione responsabile dell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai requisiti AML/CTF.

9.2.2 Valutazione dell'idoneità dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave

137. A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, CRD, le autorità competenti dovrebbero sottoporre i membri dell'organo di gestione dell'ente creditizio a una valutazione dell'idoneità e rifiutarsi di concedere l'autorizzazione se tali soggetti non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1, CRD.

138. Ove applicabile, le autorità competenti dovrebbero sottoporre a una valutazione dell'idoneità anche il personale che riveste ruoli chiave, come definito negli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna*.

139. Tale valutazione dell'idoneità dovrebbe essere effettuata in conformità degli *orientamenti congiunti dell'ESMA e dell'ABE sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*.

9.3 Struttura organizzativa

140. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la struttura organizzativa dell'ente creditizio dimostri un'organizzazione solida che disponga di linee di riporto efficaci, attribuzione delle responsabilità nonché misurazione e gestione dei rischi, compreso il monitoraggio successivo, al fine di assicurare una gestione sana e prudente dell'ente creditizio. L'esame dovrebbe comprendere altresì l'organigramma che definisce l'organizzazione interna prevista in termini di servizi, divisioni, gruppi e relativa ripartizione del personale.

141. Le autorità competenti dovrebbero valutare attentamente se la struttura organizzativa presentata, nonché le sue dimensioni previste, il suo numero di giorni/uomo equivalenti a tempo pieno (ETP) e i suoi sistemi, sia commisurata al modello di business, ai tipi e alla distribuzione geografica delle attività e ai rischi che l'ente creditizio richiedente intende

assumere. Tale valutazione dovrebbe pertanto essere corroborata dal piano aziendale riesaminato conformemente alla sezione 7 dei presenti orientamenti.

142. Ai fini della concessione dell'autorizzazione o dell'avvio delle attività, a seconda dei casi, le autorità competenti dovrebbero accertare con un grado di soddisfazione sufficiente i progressi compiuti nell'attuazione della struttura organizzativa, compresi quelli concernenti l'assunzione del personale indicato, in possesso delle qualifiche adeguate.
143. Le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione a evitare la creazione di strutture non trasparenti o inutilmente complesse prive di una chiara motivazione economica o di uno scopo giuridico o che potrebbero essere utilizzate per un obiettivo connesso al riciclaggio o ad altri reati finanziari ⁽⁴¹⁾.
144. Laddove il piano aziendale preveda la creazione di strutture in altri paesi, le autorità competenti dovrebbero valutare l'effettiva conformità di tali paesi alle «norme dell'Unione e internazionali in materia di trasparenza fiscale, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo» ⁽⁴²⁾. Dovrebbero valutare altresì in che misura la struttura prevista serva un evidente obiettivo economico e lecito, o in che misura possa essere utilizzata per nascondere l'identità del titolare effettivo finale oppure se la strategia aziendale (compresa la richiesta del cliente alla base della creazione di tale struttura) sollevi perplessità. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la struttura impedisca un controllo adeguato da parte dell'organo di gestione dell'ente o la capacità dell'ente di gestire il rischio corrispondente e se la struttura ponga ostacoli a un'efficace vigilanza da parte delle autorità competenti ⁽⁴³⁾.

9.3.1 Valori aziendali, cultura del rischio, codice di condotta e politiche di governance

145. Le autorità competenti dovrebbero verificare che il mandato dell'organo di gestione relativo ai valori aziendali assicuri l'adozione, la promozione e l'attuazione di elevati standard etici e professionali, creando un contesto di stimolo efficace nell'ambito del quale i processi decisionali promuovano la formulazione di una serie di pareri.
146. In linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), quinto trattino, della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, le autorità competenti dovrebbero altresì riesaminare la politica di promozione della diversità dell'organo di gestione e accertarsi che essa sia in linea con i criteri di cui all'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), CRD e fissi un

⁽⁴¹⁾ Il punto 76 degli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna* recita: «[g]li enti dovrebbero evitare di istituire strutture complesse e potenzialmente non trasparenti. Gli enti dovrebbero tener conto, nel loro processo decisionale, dei risultati della valutazione dei rischi effettuata allo scopo di valutare se tali strutture possano essere utilizzate a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, nonché dei rispettivi controlli e del quadro normativo in vigore [...]».

⁽⁴²⁾ Il punto 76, lettera a), degli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna* recita: «della misura in cui il paese nel quale sarà istituita la struttura rispetta effettivamente le norme dell'Unione e internazionali in materia di trasparenza fiscale, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;».

⁽⁴³⁾ Punto 76, lettere da a) a f), degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

obiettivo quantitativo o, ove appropriato, qualitativo per promuovere la diversità nonché la frequenza delle valutazioni.

9.3.2 Politica in materia di conflitti di interesse

147. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la descrizione della politica in materia di conflitti di interesse attribuisca all'organo di gestione la competenza per «la definizione, l'approvazione e la verifica dell'attuazione e del mantenimento di politiche efficaci volte a individuare, valutare, gestire e mitigare o prevenire conflitti di interesse reali o potenziali a livello dell'ente», nonché tra l'ente e il personale, compresi l'organo di gestione e i familiari più stretti del personale ⁽⁴⁴⁾.

148. Per quanto concerne i conflitti di interesse a livello dell'ente, le autorità competenti dovrebbero accertarsi che la descrizione della politica in materia di conflitti di interesse richieda che «[l]e misure dell'ente volte a gestire e, laddove appropriato, mitigare i conflitti di interesse dovrebbero essere documentate» ⁽⁴⁵⁾ e includa una separazione adeguata delle funzioni, barriere all'informazione e procedure per le operazioni con parti correlate.

149. Per quanto concerne i conflitti di interesse a livello di personale, le autorità competenti dovrebbero accertarsi che la politica contempli quanto meno le situazioni di cui al punto 109 degli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna* ⁽⁴⁶⁾ e che preveda «procedure, misure, elementi in tema di documentazione e responsabilità per l'identificazione e la prevenzione di conflitti di interesse, per la valutazione della loro rilevanza e per l'adozione di misure di mitigazione».

9.3.3 Denunce di irregolarità, abusi di mercato, governance dei prodotti, tutela dei consumatori, gestione dei reclami

150. Il riesame da parte delle autorità competenti della descrizione della politica in materia di denunce di irregolarità (*whistleblowing*) dovrebbe assicurare che il personale possa segnalare in sicurezza violazioni potenziali o effettive dei requisiti normativi o interni. Al fine di evitare conflitti di interesse, il personale dovrebbe avere la possibilità di segnalare violazioni al di fuori delle normali linee di riporto. Le procedure di segnalazione dovrebbero garantire la protezione

⁽⁴⁴⁾ Cfr. le sezioni 11 e 12 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. punto 107 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

⁽⁴⁶⁾ Il punto 111 degli *orientamenti dell'ABE sulla governance interna* recita: «[l]a politica dovrebbe trattare quantomeno le seguenti situazioni o i seguenti rapporti in cui possono emergere conflitti di interesse:

- a) interessi economici (ad es. azioni, altri diritti di proprietà e partecipazioni, posizioni finanziarie e altri interessi economici presso clienti commerciali, diritti di proprietà intellettuale, prestiti concessi dall'ente a una società di proprietà dei dipendenti, appartenenza a un organismo o proprietà di un organismo o di un'entità con interessi confliggenti);
- b) rapporti personali o professionali con i proprietari di partecipazioni qualificate nell'ente;
- c) rapporti personali o professionali con il personale dell'ente o delle entità incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale (ad es. legami di parentela);
- d) un'altra occupazione o un'occupazione svolta in precedenza (ad es. negli ultimi cinque anni);
- e) rapporti personali o professionali con azionisti esterni pertinenti (ad esempio associazione con fornitori sostanziali, consulenti o altri prestatori di servizi); e
- f) influenza politica o relazioni politiche».

dei dati personali sia della persona fisica che segnala la violazione sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

151. Le autorità competenti dovrebbero accertarsi che la descrizione della politica contempli il processo di gestione delle informazioni concernenti una violazione potenziale o effettiva e la protezione della persona che la segnala in linea con gli *orientamenti dell'ABE in materia di governance interna*.
152. Il riesame, da parte delle autorità competenti, della descrizione della politica in materia di abusi di mercato dovrebbe assicurare il rispetto da parte dell'ente creditizio di norme adeguate per prevenire gli abusi di mercato. In particolare, dovrebbe comprendere il processo per l'individuazione, la gestione e la segnalazione di violazioni sotto forma di abusi di mercato.
153. Le autorità competenti dovrebbero verificare che, in linea con gli *orientamenti sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio* ⁽⁴⁷⁾ dell'ABE, la descrizione della politica in materia di governance dei prodotti garantisca che l'ente creditizio richiedente, in qualità di produttore e/o distributore, attui una sana politica in materia di governance dei prodotti che preveda processi, funzioni e strategie interne: i) per assicurare che siano presi in considerazione gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei consumatori; ii) per evitare pregiudizi potenziali ai consumatori; e iii) per ridurre al minimo i conflitti di interesse.
154. L'esame, da parte delle autorità competenti, della descrizione della politica in materia di tutela dei consumatori dovrebbe mirare ad assicurare che l'ente creditizio richiedente istituisca una sana politica di tutela dei consumatori al fine di fornire loro un'informazione e una tutela adeguate. In particolare, tale descrizione dovrebbe assicurare che la politica in materia di tutela dei consumatori sia conforme al quadro normativo e fornisca una formazione adeguata al personale interessato. A tal fine dovrebbe contemplare norme e principi, monitoraggio della conformità e sensibilizzazione del personale.
155. L'esame da parte delle autorità competenti della descrizione della politica in materia di gestione dei reclami dovrebbe far sì che l'ente creditizio fornisca ai consumatori una protezione adeguata conformemente ai requisiti normativi applicabili. Tale descrizione dovrebbe contemplare il processo di ricezione, valutazione e riscontro ai reclami.

9.4 Quadro di controllo interno

156. Le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente creditizio richiedente dispone di un quadro di controllo interno adeguato, commisurato alle attività previste, al modello di business, alla complessità e ai rischi associati dell'ente creditizio (ad esempio, acquisizione online di clienti, protezione e disposizioni in materia di sicurezza informatica). Le autorità competenti dovrebbero accertare l'adeguatezza delle risorse umane assegnate, in termini

(⁴⁷) EBA/GL/2015/18, disponibile all'indirizzo: <https://www.eba.europa.eu/guidelines-on-product-oversight-and-governance-arrangements-for-retail-banking-products>.

tanto di numero di ETP quanto di qualifiche, nonché l'adeguatezza dei sistemi e del bilancio destinati a sostenere lo svolgimento dei compiti.

157. Le autorità competenti dovrebbero esaminare i documenti della domanda e assicurarsi che l'assegnazione dei compiti e delle responsabilità consentirà all'organo di gestione di conoscere e comprendere pienamente la struttura del loro ente creditizio ⁽⁴⁸⁾ e di «garantire che le funzioni di controllo interno siano indipendenti dalle linee di business soggette al loro controllo, il che include un'adeguata separazione delle funzioni oltre a risorse finanziarie e umane idonee, nonché poteri per esercitare il proprio ruolo in modo efficace. Le linee di segnalazione e la ripartizione delle responsabilità, in particolare fra il personale che riveste ruoli chiave, all'interno di un ente creditizio dovrebbero essere chiare, ben definite, coerenti, applicabili e debitamente documentate» ⁽⁴⁹⁾.
158. Le autorità competenti dovrebbero disporre di una visione chiara del fatto che il quadro di controllo interno copre tutti i settori dell'ente e riflette le tre linee del modello di difesa per l'individuazione delle funzioni incaricate di affrontare e gestire i rischi.
159. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero verificare che siano predisposti dispositivi destinati ad assicurare che le unità operative e di sostegno, ossia la prima linea di difesa, siano competenti in prima battuta per l'individuazione e la gestione dei rischi in cui incorrono nello svolgimento delle loro attività, nonché per l'istituzione e il mantenimento di processi e controlli adeguati per assicurare che tali rischi siano analizzati, misurati, monitorati, debitamente segnalati e mantenuti entro i limiti della propensione al rischio dell'ente creditizio e che siano conformi ai requisiti normativi interni ed esterni.
160. La funzione di gestione del rischio e la funzione di conformità, ossia la seconda linea di difesa, unitamente alla funzione di audit interno, che costituisce la terza linea di difesa, rappresentano le funzioni di controllo interno nel contesto del quadro di controllo interno. Le autorità competenti dovrebbero verificare che saranno stabilite, tenendo conto dei criteri di proporzionalità di cui ai punti da 17 a 21 e che saranno dotate di autorità, peso e accesso diretto adeguati e sufficienti all'organo di gestione al fine di svolgere la loro missione.
161. Per garantire che le funzioni di controllo interno siano conformi ai requisiti di indipendenza ⁽⁵⁰⁾, le autorità competenti dovrebbero verificare che, sulla base dei documenti della domanda, si preveda che:
- a) il loro personale non svolge compiti operativi che rientrano nell'ambito delle attività che le funzioni di controllo interno sono tenute a monitorare e controllare;
 - b) dal punto di vista organizzativo, tali funzioni siano separate dalle attività che sono tenute a monitorare e controllare;

⁽⁴⁸⁾ Punto 71 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

⁽⁴⁹⁾ Punto 68 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

⁽⁵⁰⁾ Cfr. punto 175 degli orientamenti dell'ABE sulla governance interna.

- c) fatta salva la responsabilità generale dei membri dell'organo di gestione per l'ente, il responsabile di una funzione di controllo interno non dovrebbe essere subordinato a una persona responsabile di gestire le attività che la funzione di controllo interno monitora e controlla;
 - d) la remunerazione del personale adibito alla funzione di controllo interno non dovrebbe essere legata ai risultati delle attività che la funzione di controllo interno monitora e controlla, né ad altro che ne comprometta l'obiettività.
162. Le autorità competenti dovrebbero verificare che i responsabili delle funzioni di controllo interno soddisfino i seguenti requisiti:
- a) siano posti a un livello gerarchico adeguato che fornisca al responsabile della funzione di controllo l'autorità appropriata e la levatura necessaria per adempiere alle proprie responsabilità;
 - b) siano indipendenti dalle linee di attività o dalle unità soggette al loro controllo;
 - c) riferiscano e rispondano direttamente all'organo di gestione che ne dovrebbe riesaminare le prestazioni;
 - d) laddove necessario, abbiano accesso e riferiscano direttamente all'organo di supervisione strategica, al fine di sollevare dubbi e avvisare tale funzione, laddove opportuno, in merito a sviluppi specifici che interessano o possano interessare l'ente.
163. Al fine di assicurare che le funzioni di controllo interno possano essere esercitate in maniera efficace, le autorità competenti dovrebbero accertare che a tali funzioni siano assegnate risorse economiche e umane sufficienti, con qualifiche adeguate, tenendo conto dei tipi di attività interessate, nonché di un sistema ICT adeguato e di un sostegno a loro disposizione.

9.4.2 Funzione di gestione dei rischi

164. Le autorità competenti dovrebbero accertare che, nel contesto del quadro di controllo interno, l'ente creditizio disporrà di un quadro olistico per la gestione dei rischi a livello dell'ente, che riconosca pienamente la sostanza economica di tutte le esposizioni al rischio dell'ente creditizio.
165. Le autorità competenti dovrebbero accertare che la funzione di gestione dei rischi faciliterà l'attuazione di un solido quadro di gestione dei rischi in tutto l'ente e che il suo ruolo all'interno dell'ente creditizio comprenda il suo coinvolgimento nel contesto: a) della strategia e delle decisioni in materia di rischi; b) della valutazione di modifiche sostanziali; c) dell'individuazione, della misurazione, della valutazione, della gestione, dell'attenuazione, del monitoraggio e della rendicontazione di rischi; d) della valutazione di violazioni della propensione al rischio o dei limiti e delle raccomandazioni di rimedi. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero riesaminare e valutare altresì la descrizione della strategia per la

gestione di tali rischi, includendo una dichiarazione sulla tolleranza al rischio e sulla propensione al rischio nonché misure destinate ad allineare il rischio valutato alla propensione al rischio.

166. Per quanto concerne il ruolo della funzione di gestione dei rischi nella strategia e nel processo decisionale in materia di rischi, l'esame delle autorità competenti dovrebbe mirare a verificare che la domanda preveda il coinvolgimento attivo della funzione di gestione dei rischi in una fase iniziale in condizioni di continuità operativa nell'elaborazione della strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, nell'assicurare che l'ente creditizio disponga di processi efficaci di gestione dei rischi e nel fornire all'organo di gestione tutte le informazioni pertinenti relative ai rischi per consentire la determinazione del livello di propensione al rischio dell'ente creditizio. Le autorità competenti dovrebbero assicurare che sia previsto che la funzione di gestione dei rischi valuti la solidità e la sostenibilità della strategia in materia di rischi e della propensione al rischio e che quest'ultima si traduca adeguatamente in limiti specifici di rischio, anche a livello di unità operative, e che tale funzione sia coinvolta prima che l'organo di gestione prenda una decisione circa le strategie in materia di rischi.
167. Per quanto concerne il ruolo della funzione di gestione dei rischi nella valutazione delle modifiche sostanziali, le autorità competenti dovrebbero verificare che il coinvolgimento di tale funzione sia previsto prima dell'adozione di decisioni in merito ad operazioni eccezionali, in maniera da consentirle di valutare l'impatto di tali modifiche e operazioni eccezionali sul rischio complessivo dell'ente creditizio e di comunicare le sue conclusioni direttamente all'organo di gestione prima dell'adozione di una decisione.
168. Per quanto concerne il ruolo della funzione di gestione dei rischi nell'individuare, nel misurare, nel monitorare, nell'attenuare e nel segnalare i rischi e le concentrazioni di rischio associati, che devono essere approvati dall'organo di gestione, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che siano in atto politiche e procedure e che la funzione di gestione dei rischi abbia accesso a tutte le linee di attività e ad altre unità capaci potenzialmente di generare rischi.
169. Il ruolo della funzione di gestione dei rischi dovrebbe comprendere altresì la valutazione indipendente di violazioni della propensione al rischio o dei limiti di rischio (anche accertando la causa ed eseguendo un'analisi giuridica ed economica dei costi effettivi di eliminazione, riduzione o copertura dell'esposizione rispetto al costo potenziale del suo mantenimento). È opportuno prevedere che la funzione di gestione dei rischi informerà le unità operative interessate e l'organo di gestione e raccomanderà possibili misure correttive. A tale fine la funzione di gestione dei rischi dovrebbe essere in grado di segnalare direttamente eventuali violazioni gravi all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, fatta salva la possibilità per la funzione di gestione dei rischi di informare altre funzioni e comitati interni.

9.4.3 Politica di remunerazione

170. Per quanto concerne la descrizione della politica di remunerazione, oltre a valutare il rispetto dei requisiti di neutralità rispetto al genere di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a) *bis*, CRD, le autorità competenti dovrebbero prestare particolare attenzione alla verifica che la descrizione della politica relativa ai membri del personale le cui attività professionali incidono in maniera sostanziale sul profilo di rischio dell'ente creditizio ⁽⁵¹⁾ sia in linea con l'articolo 94 CRD e con gli *orientamenti dell'ABE in materia di politica di remunerazione*.
171. In particolare, dovrebbero valutare se: a) la descrizione della politica di remunerazione è in linea con la propensione al rischio prevista dall'ente, la sua strategia aziendale e i suoi interessi a lungo termine, e se si prevede che sia gestita, approvata e supervisionata dall'organo di gestione; b) prevede che il personale che incide in maniera significativa sul profilo di rischio dell'ente sia individuato adeguatamente in linea con l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 94, paragrafo 3, CRD; c) prevede requisiti specifici in materia di remunerazione per tali membri specifici del personale, tra l'altro i) un rapporto tra remunerazione variabile e fissa in linea con l'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), CRD; e ii) il pagamento in strumenti, meccanismi di differimento, compresi malus e restituzione, in linea con l'articolo 94, paragrafo 1, lettere l), m) e n), CRD ⁽⁵²⁾.

9.4.4 Funzione di conformità

172. Le autorità competenti dovrebbero verificare che sia previsto che la funzione di conformità gestirà il rischio di conformità, fornirà consulenza all'organo di gestione sulle misure da adottare per assicurare la conformità rispetto a leggi, norme, regolamenti e standard applicabili e attuerà, sotto la supervisione dell'organo di gestione, politiche e processi destinati a gestire i rischi di conformità e assicurare la conformità. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la funzione di conformità sia adeguata per le tipologie e la distribuzione geografica delle attività (ad esempio rispetto del diritto nazionale applicabile dei vari paesi nel caso di attività svolte su base transfrontaliera), i rischi e la complessità in linea con la valutazione del modello di business e del piano aziendale effettuata conformemente alla sezione 7 dei presenti orientamenti.
173. La funzione di conformità dovrebbe garantire che il monitoraggio della conformità sia eseguito mediante un programma di monitoraggio della conformità strutturato e ben definito a tale scopo e che la politica di conformità sia rispettata. È inoltre opportuno prevedere che la funzione di conformità e la funzione di gestione dei rischi coopereranno e si scambieranno le informazioni necessarie per svolgere i rispettivi compiti.
174. Le autorità competenti dovrebbero altresì verificare che la funzione di conformità sarà incaricata di verificare, in stretta cooperazione con la funzione di gestione dei rischi e con l'ufficio legale, che i nuovi prodotti e le nuove procedure rispettino il quadro normativo vigente

⁽⁵¹⁾ Presentato ai sensi della norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione.

⁽⁵²⁾ Con particolare riguardo alle deroghe previste all'articolo 94, paragrafi 3 e 4, CRD.

e, laddove appropriato, qualunque modifica imminente della legislazione, dei regolamenti e degli obblighi di vigilanza.

175. Le autorità competenti dovrebbero verificare che sia prevista l'istituzione di una funzione di conformità AML/CTF per la conformità rispetto alla normativa specifica in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e alle politiche interne, all'interno della funzione di conformità o separatamente dalla stessa.

9.4.5 Politica AML/CTF

176. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la politica AML/CTF, presentata dall'ente creditizio richiedente a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*, fornisca una panoramica delle politiche e procedure principali, di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva antiriciclaggio, che saranno messe in atto per contrastare il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. A tal fine, le autorità competenti terranno conto dei criteri di proporzionalità di cui ai punti da 17 a 21.

177. Le autorità competenti dovrebbero verificare che la descrizione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 4⁽⁵³⁾, della direttiva antiriciclaggio e dimostrare in che modo l'ente creditizio richiedente garantirà di poter attenuare e gestire efficacemente i rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai quali è esposto a partire dal giorno in cui accede al mercato.

9.4.6 Funzione di audit interno

178. Le autorità competenti, tenendo conto dei criteri di proporzionalità di cui ai punti da 17 a 21, dovrebbero valutare la funzione di audit interno indipendente ed efficace istituita dall'ente creditizio richiedente. Le autorità competenti dovrebbero acquisire una visione chiara del fatto che, secondo un approccio basato sul rischio, la funzione di audit interno sarà in grado di esaminare in modo indipendente e offrire una garanzia obiettiva della conformità di tutte le attività e le unità dell'ente creditizio, incluse le attività esternalizzate, alle politiche e alle procedure dell'ente e ad altri requisiti esterni (non prudenziali).

179. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero valutare se la funzione di audit interno disponga di una propria indipendenza organizzativa e l'obiettività dei revisori interni sia tutelata da comunicazioni dirette all'organo di gestione e da risorse adeguate per lo svolgimento dei suoi compiti. Con questo obiettivo, si dovrebbe altresì garantire che la funzione di audit interno

⁽⁵³⁾ Tale disposizione recita: «[I]e politiche, i controlli e le procedure di cui al paragrafo 3 includono:

- a) l'elaborazione di politiche, controlli e procedure interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti;
- b) se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell'attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla lettera a)».

disponga di libero accesso a tutti gli archivi, a tutti i documenti, a tutte le informazioni e a tutti gli edifici dell'ente per la prestazione delle sue funzioni.

180. Le autorità competenti dovrebbero inoltre valutare se alla funzione di audit interno sono affidati quanto meno i seguenti compiti:

- a) adeguatezza del quadro di controllo interno, compresa l'adeguatezza di politica e procedure e la conformità ai requisiti giuridici e normativi;
- b) elaborazione di un piano di audit almeno una volta l'anno sulla base degli obiettivi annuali di controllo dell'audit interno e che deve essere approvato dall'organo di gestione;
- c) presentazione di raccomandazioni basate sulle risultanze delle sue attività.

181. Le autorità competenti dovrebbero altresì verificare che la descrizione della metodologia e del piano di audit interno per i primi tre anni di attività, compreso l'audit dei servizi esternalizzati, sia coerente con la struttura organizzativa, le tipologie di attività e il profilo di rischio risultanti dal piano aziendale valutato conformemente alla sezione 7.

9.4.7 Politica e piano in materia di resilienza operativa e di continuità operativa

182. Le descrizioni della politica e del piano in materia di continuità operativa dovrebbero assicurare che il richiedente disponga di un solido piano di gestione della continuità operativa per garantire la sua capacità di operare su base continuativa e limitare le perdite in caso di grave interruzione dell'attività. Dovrebbero assicurare che la politica e il piano in materia di continuità operativa includano un'analisi dei rischi principali di interruzione dell'attività e una panoramica delle misure di attenuazione, nonché assicurare la verifica periodica del piano di continuità operativa.

9.4.8 Politica in materia di ICT e sistemi corrispondenti

183. Le autorità competenti dovrebbero valutare se la politica in materia di ICT fornirà all'ente creditizio sistemi di informazione e comunicazione affidabili e se i sistemi ICT saranno in grado di sostenere pienamente le capacità di aggregazione dei dati sui rischi in condizioni normali nonché durante periodi di stress. In particolare, le autorità competenti dovrebbero valutare se l'ente creditizio sarà almeno in grado di:

- a) generare dati su rischi precisi e affidabili;
- b) acquisire e aggregare tutti i dati rilevanti sui rischi all'interno dell'ente;
- c) generare in modo tempestivo dati aggregati e aggiornati sui rischi; nonché
- d) generare dati aggregati sui rischi per soddisfare una vasta gamma di richieste puntuali da parte dell'organo di amministrazione o delle autorità competenti;

- e) garantire un funzionamento robusto, affidabile e sicuro dei sistemi di informazione e comunicazione a sostegno delle attività interessate degli enti.

184. Per quanto concerne i rischi ICT e di sicurezza (⁵⁴), le autorità competenti dovrebbero accertarsi che il quadro di gestione garantirà il funzionamento robusto, affidabile e sicuro dei sistemi di informazione e comunicazione a sostegno delle attività degli enti creditizi, nonché una prevenzione, un monitoraggio e un'attenuazione adeguati dei rischi ICT in condizioni normali e durante periodi di stress. Le autorità competenti dovrebbero valutare, in particolare:

- a) se l'organo di gestione sia investito di una assunzione di responsabilità generale per quanto riguarda la definizione, l'approvazione e la supervisione dell'attuazione della strategia ICT degli enti finanziari, che dovrebbe essere allineata alla strategia aziendale complessiva di tali enti;
- b) la definizione e l'attribuzione in maniera chiara di ruoli e responsabilità principali, nonché le linee di segnalazione pertinenti, affinché il quadro di gestione dei rischi ICT e di sicurezza sia efficace, compresa l'assegnazione di un bilancio adeguato per sostenere adeguatamente le esigenze operative in materia di ICT e la gestione dei rischi ICT e di sicurezza;
- c) se la gestione e la sorveglianza dei rischi ICT e di sicurezza siano attribuite a una funzione di controllo indipendente e obiettiva, adeguatamente separata dai processi operativi ICT e non responsabile di alcun audit interno, nonché a una funzione di audit interno indipendente;
- d) i dispositivi destinati ad assicurare l'individuazione, l'istituzione e la gestione della mappatura aggiornata delle funzioni aziendali, dei ruoli e dei processi di sostegno per determinare l'importanza e le interdipendenze di ciascuno di essi in relazione ai rischi ICT e di sicurezza;
- e) nella misura in cui le informazioni sono detenute su sistemi ICT, se saranno in vigore i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni;
- f) la portata, la complessità e l'importanza delle dipendenze connesse alle ICT, se si prevede l'esternalizzazione di funzioni operative di servizi ICT e di qualsiasi attività dei sistemi ICT, anche a entità di gruppo, o il ricorso a terzi in relazione a tali funzioni e attività.

(⁵⁴) Secondo la definizione di cui agli *orientamenti dell'ABE sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza*, per «rischio ICT e di sicurezza» si intende: «[i]l rischio di perdita dovuta alla violazione della riservatezza, la carente integrità dei sistemi e dei dati, l'inadeguatezza o l'indisponibilità dei sistemi e dei dati o l'incapacità di sostituire la tecnologia dell'informazione (IT) entro ragionevoli limiti di tempo e costi nel caso di modifica dei requisiti del contesto esterno o dell'attività (ossia l'agilità). Questo comprende i rischi di sicurezza derivanti da processi interni inadeguati o errati o da eventi esterni, compresi gli attacchi informatici o una sicurezza fisica inadeguata».

10. Partecipazioni qualificate e membri

185. Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1 ⁽⁵⁵⁾, CRD, le autorità competenti dovrebbero esaminare le informazioni relative ad azionisti e soci presentate dall'ente creditizio richiedente conformemente agli articoli 8 e 9 della *norma tecnica di regolamentazione sulle informazioni per l'autorizzazione*.

186. Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 2 ⁽⁵⁶⁾, CRD, le autorità competenti dovrebbero valutare la conformità di azionisti e soci rispetto ai criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, CRD, come ulteriormente specificato negli *orientamenti congiunti sulla valutazione prudenziale delle partecipazioni qualificate* ⁽⁵⁷⁾ elaborati dalle autorità europee di vigilanza.

⁽⁵⁵⁾ Tale disposizione recita: «1. Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio salvo se un ente creditizio non abbia loro comunicato le identità dei suoi azionisti o soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché l'ammontare di tale partecipazione o, in mancanza di partecipazioni qualificate, dei venti maggiori azionisti o soci. [...]».

⁽⁵⁶⁾ Tale disposizione recita: «[L]e autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24».

(⁵⁷) JC/GL/2016/01 del 20 dicembre 2016, disponibile all'indirizzo https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/JC_QH_GLs_EN.pdf.